

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 414

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
30 dicembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde** 1
- Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2028/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 appartenente al gruppo «Microorganismi»⁽¹⁾** 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 2029/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame** 29
- ★ **Regolamento (CE) n. 2030/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000 relativi al settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 40
- ★ **Regolamento (CE) n. 2031/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante adattamento di alcuni regolamenti nel settore dello zucchero a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 43
- ★ **Regolamento (CE) n. 2032/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio** 58
- ★ **Regolamento (CE) n. 2033/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio** 66

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 22 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Con la presente pubblicazione si chiude la serie L dell'anno 2006.

Le Gazzette ufficiali L 153 e L 388 del 2006 non saranno pubblicate.

★ Regolamento (CE) n. 2034/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2007	68
★ Regolamento (CE) n. 2035/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa, per la campagna 2007, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca	72
★ Regolamento (CE) n. 2036/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2007	74
★ Regolamento (CE) n. 2037/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2007	75
★ Direttiva 2006/140/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾	78

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/1014/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, che stabilisce, a norma dell'articolo 104, paragrafo 8, che il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea si sta rivelando inadeguato	81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

2006/1015/CE:


★ Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei	84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei ...	85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

2006/1016/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità	95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2006 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006
relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea
e la Repubblica del Capo Verde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Capo Verde.
- (2) È opportuno approvare il suddetto accordo.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

⁽¹⁾ Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	41
		Portogallo	7
Pesca del tonno	Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	12
		Francia	13
Pesca del tonno	Tonniere con lenze e canne	Spagna	7
		Francia	4

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca capoverdiana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽²⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

⁽²⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità»,

da una parte,

La Repubblica del Capo Verde, di seguito denominata «Capo Verde»,

dall'altra,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Capo Verde, in particolare nell'ambito della convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle proprie risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

RICONOSCENDO che il Capo Verde esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, di seguito denominata ICCAT,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile volta a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle acque del Capo Verde e per il sostegno della Comunità all'instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel Capo Verde;
- le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle acque del Capo Verde;
- la cooperazione per quanto riguarda le modalità di controllo della pesca nelle acque del Capo Verde, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si intende per:

- a) «autorità del Capo Verde»: il governo del Capo Verde;
- b) «autorità della Comunità»: la Commissione europea;
- c) «acque del Capo Verde»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde in materia di pesca;
- d) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;
- e) «nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;
- f) «società mista»: una società commerciale costituita nel Capo Verde da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate;
- g) «commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Capo Verde, le cui funzioni sono descritte all'articolo 9 del presente accordo;
- h) «trasbordo»: il trasferimento, in mare o in porto, della totalità o di parte delle catture detenute a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
- i) «armatore»: la persona giuridicamente responsabile del peschereccio, che lo dirige e lo controlla;
- j) «marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell'accordo di Cotonou. I marinai capoverdiani sono, in questo senso, marinai ACP.

Articolo 3

Principi e obiettivi per l'attuazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi definiti dal codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Le parti cooperano al fine di monitorare i risultati dell'attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e svolgono un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.
3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base delle disposizioni del presente accordo. I risultati delle valutazioni saranno analizzati dalla commissione mista di cui all'articolo 9.
4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato delle risorse alieutiche.
5. L'ingaggio di marinai capoverdiani e/o ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

*Articolo 4***Cooperazione in campo scientifico**

1. Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e il Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.

2. Le due parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 o, se del caso, di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3. Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

*Articolo 5***Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca del Capo Verde**

1. Il Capo Verde si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Capo Verde. Le autorità capoverdiane notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione e qualsiasi altra disposizione atta ad incidere sulla legislazione della pesca.

3. Il Capo Verde è responsabile dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca.

4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Capo Verde.

*Articolo 6***Licenze**

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2. La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, le tasse applicabili e le relative modalità di pagamento sono specificate nell'allegato al protocollo.

*Articolo 7***Contropartita finanziaria**

1. La Comunità concede al Capo Verde una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

- a) l'accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca del Capo Verde e
- b) il sostegno finanziario della Comunità per la promozione di una pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde.

2. La componente della contropartita finanziaria di cui al precedente paragrafo è stabilita e gestita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca nel Capo Verde sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.

3. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente secondo le modalità previste dal protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell'importo della contropartita per i motivi di seguito elencati:

- a) eventi straordinari, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio della pesca nelle acque del Capo Verde;
- b) una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- c) un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- d) la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione della politica settoriale della pesca nel Capo Verde, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

- e) la denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 12;
- f) la sospensione dell'applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti si impegnano ad attuare un piano d'azione con la partecipazione di operatori capoverdiani e comunitari al fine di dare impulso agli sbarchi locali di navi comunitarie.
5. Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune nel rigoroso rispetto della legislazione vigente nel Capo Verde e nella Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista incaricata di verificare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:
 - a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, e la valutazione della sua attuazione;
 - b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

- c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
- d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;
- e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nel Capo Verde e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio del Capo Verde.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di cinque anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell'articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di eventi straordinari, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
3. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

Articolo 13

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque capoverdiane sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

Articolo 16

Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, entrato in vigore il 24 luglio 1990.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO**che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2011***Articolo 1***Periodo di applicazione e possibilità di pesca**

1. Per un periodo di cinque anni decorrente dal 1° settembre 2006, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982):

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità,
- tonniere con lenze e canne: 11 unità,
- pescherecci con palangari di superficie: 48 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

*Articolo 2***Contropartita finanziaria — modalità di pagamento**

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo per il periodo di cui all'articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 t/anno, e dall'altro un importo specifico di 60 000 EUR all'anno, destinato al sostegno e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca capoverdiana. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all'articolo 7 dell'accordo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 385 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque capoverdiane superano le 5 000 tonnellate annue, l'importo di 325 000 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1 (650 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009 e 2010 per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, l'assegnazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Capo Verde.

7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.

*Articolo 3***Cooperazione per una pesca responsabile — riunione scientifica**

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi del codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.

3. Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, eventualmente a seguito di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse aliutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all'articolo 3, paragrafo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Capo Verde. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, *pro rata temporis*. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all'importo annuo complessivo riveduto, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, *pro rata temporis*.

3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, le parti si consultano prima dell'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte delle autorità del Capo Verde. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti dovrebbero incoraggiare la pesca sperimentale, soprattutto in relazione alle specie di acque profonde presenti nelle acque del Capo Verde. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti.

Le parti praticano la pesca sperimentale nel rispetto dei parametri da esse concordati, se del caso mediante un accordo

amministrativo. Le autorizzazioni per l'esercizio della pesca sperimentale dovrebbero essere concesse per un periodo massimo di sei mesi.

Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, il governo del Capo Verde può concedere alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie per il restante periodo d'applicazione del protocollo vigente. In questo caso sarà aumentata la contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1. Qualora circostanze straordinarie, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Capo Verde, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 6 dell'accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde

1. Una quota pari all'ottanta per cento (80 %) della contropartita finanziaria totale fissata all'articolo 2 è destinata ogni anno allo sviluppo e all'attuazione di iniziative volte a promuovere una pesca responsabile e sostenibile nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Capo Verde.

Tale dotazione è gestita dal Capo Verde in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e il Capo Verde concordano, nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e i relativi importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007;
- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell'ambito della commissione mista.

4. Il Capo Verde decide ogni anno in merito all'assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Capo Verde notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 1° maggio dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adattare ai suddetti risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all'articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell'applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

- a) le autorità competenti del Capo Verde notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica;
- b) in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Capo Verde possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;
- c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Capo Verde nell'ambito del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

*Articolo 11***Clausola di revisione**

Le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell'allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle a metà percorso.

*Articolo 12***Abrogazione**

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Essi si applicano a decorrere dal 1° settembre 2006.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE*Sezione 1***Rilascio Delle Licenze**

1. Nell'ambito del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2011, può essere rilasciata una licenza di pesca per la zona di pesca del Capo Verde unicamente alle navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca nel Capo Verde. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione capoverdiana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nel Capo Verde nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.
3. Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Capo Verde. La domanda di licenza reca in questo caso il nome e l'indirizzo di tale rappresentante. Le navi che chiedono una licenza di pesca e intendono effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Capo Verde devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Capo Verde.
4. Le autorità competenti della Comunità presentano al Ministero della pesca del Capo Verde una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.
5. Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.
6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
 - la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda;
 - se si tratta di una prima domanda nell'ambito del presente protocollo, una fotografia a colori recente della nave nel suo stato attuale, vista di profilo. La fotografia deve avere un formato minimo di 15×10 cm;
 - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità del Capo Verde conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del protocollo.
8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, i diritti per i trasbordi e gli oneri per prestazioni di servizi.
9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal Ministero della pesca del Capo Verde, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 6.
10. Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza può essere trasmessa, se del caso, direttamente al raccomandatario della nave con copia alla delegazione.
11. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria, senza che debba essere versato un nuovo canone. In tal caso, ai fini della determinazione di un eventuale pagamento supplementare, il volume delle catture sarà calcolato sulla base della somma delle catture complessivamente effettuate dalle due navi.
13. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Capo Verde tramite la delegazione della Commissione europea.
14. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Capo Verde. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Capo Verde.
15. La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del Capo Verde, la nave è iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare che è trasmesso alle autorità del Capo Verde incaricate del controllo della pesca. Una copia del suddetto elenco può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo.

Sezione 2

Condizioni di Licenza — Canoni e Anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. Il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde è fissato a 35 EUR per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie e a 25 EUR per le tonniere con lenze e canne.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
 - 3 950 EUR per tonniera con reti a circuizione (di cui 100 EUR saranno destinati al finanziamento del programma di osservazione), corrispondenti ai canoni dovuti per 110 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all'anno;
 - 2 900 EUR per peschereccio con palangari di superficie (di cui 100 EUR saranno destinati al finanziamento del programma di osservazione), corrispondenti ai canoni dovuti per 80 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all'anno;
 - 500 EUR per tonniera con lenze e canne (di cui 100 EUR saranno destinati al finanziamento del programma di osservazione), corrispondenti ai canoni dovuti per 16 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all'anno.
4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee entro il 31 luglio dell'anno $n + 1$ sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (*Institut de Recherche pour le Développement*), l'IEO (*Instituto Español de Oceanografía*), l'IPIMAR (*Instituto de Investigaçã das Pescas e do Mar*) e l'INDP (*Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas del Capo Verde*) tramite la delegazione della Commissione europea.
5. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca e agli armatori per verifica e approvazione. Esso può essere contestato dalle autorità del Capo Verde, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, con argomentazioni debitamente giustificate. In caso di disaccordo la questione è sottoposta all'esame della commissione mista. Il computo si ritiene accettato se non vengono presentate obiezioni entro il termine indicato.
6. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità del Capo Verde entro il 30 settembre dell'anno successivo sul conto previsto alla sezione 1, punto 7, del presente capitolo.
7. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPITOLO II

ZONE DI PESCA

1. Le navi della Comunità possono esercitare attività di pesca nelle zone seguenti:

— al di là delle 12 miglia marine a partire dalle linee di base

CAPITOLO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

— il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla zona di pesca del Capo Verde, oppure

— il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca del Capo Verde e un trasbordo, oppure

— il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca del Capo Verde e uno sbarco nel Capo Verde.

2. Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque del Capo Verde nell'ambito dell'accordo devono notificare le loro catture al Ministero della pesca del Capo Verde ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La notifica delle catture è effettuata secondo le modalità in appresso specificate.
 - 2.1. Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, punto 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al Ministero della pesca del Capo Verde entro 30 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie di tali originali sono trasmesse contemporaneamente per via elettronica o telefax allo Stato membro di bandiera e al Ministero della pesca del Capo Verde.
 - 2.2. Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque del Capo Verde le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori ZEE Capo Verde».
 - 2.3. I formulari, compilati in modo leggibile e in lettere maiuscole, sono firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo del Capo Verde si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata fino all'espletamento della formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente nel Capo Verde. Ciò è notificato allo Stato membro di bandiera e alla Commissione.

CAPITOLO IV

SBARCO

Le due parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti capoverdiani.

1. Sbarchi

Le tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto capoverdiano beneficiano, per ogni tonnellata sbarcata, di una riduzione di 5 EUR sull'importo del canone indicato nel capitolo I, sezione 2, punto 2, dell'allegato.

Un'ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione del Capo Verde.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell'allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2. Le modalità applicabili al controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati saranno definite nella prima riunione della commissione mista.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati in sede di commissione mista in funzione dell'impatto socioeconomico generato dagli sbarchi effettuati nell'anno in questione.

CAPITOLO V

IMBARCO DI MARINAI

1. Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP, compresi cittadini capoverdiani, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - flotta delle tonniere con reti a circuizione: imbarco di almeno sei marinai ACP durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde;
 - flotta delle tonniere con lenze e canne: imbarco di almeno tre marinai ACP durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde;
 - flotta dei pescherecci con palangari di superficie: imbarco di almeno quattro marinai ACP durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Capo Verde.
2. Gli armatori faranno il possibile per imbarcare ulteriori marinai capoverdiani.
3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in elenchi presentati dalle autorità competenti dei paesi ACP interessati, tra cui il Capo Verde.
4. Qualora vengano ingaggiati cittadini capoverdiani in conformità del punto 1 del presente capitolo, l'armatore o un suo rappresentante comunica all'autorità competente del Capo Verde i nomi dei marinai locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.
5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi comunitarie. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
6. I contratti di lavoro dei marinai capoverdiani ai sensi del punto 1 del presente capitolo, dei quali è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l'autorità marittima del Capo Verde. Tali contratti garantiscono ai marinai di beneficiare del regime di previdenza sociale a loro applicabile, compresa un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
7. Il salario dei marinai è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità del paese ACP interessato. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi capoverdiani e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
8. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

9. Tuttavia, in caso di mancato imbarco di marinai dei paesi ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque del paese ACP interessato, un importo forfettario pari a 20 EUR al giorno. Il pagamento di tale importo sarà effettuato entro i termini fissati al punto I.2.6 del presente allegato.
10. L'importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità del paese ACP interessato, sarà utilizzato per la formazione dei marinai-pescatori locali.

CAPITOLO VI

MISURE TECNICHE

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione in relazione agli attrezzi da pesca e alle relative specifiche tecniche, nonché qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPITOLO VII

OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque del Capo Verde nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1. Su richiesta dell'ORP le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate in particolare nelle acque del Capo Verde.
 - 1.2. L'ORP competente elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono aggiornati e comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
 - 1.3. L'ORP competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta dell'ORP competente, tale permanenza può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall'ORP competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'ORP competente.
4. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nelle acque capoverdiane successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sottoregione previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sottoregione le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:
 - 8.1. osserva le attività di pesca delle navi;
 - 8.2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 8.3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

- 8.4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- 8.5. verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca del Capo Verde riportati nel giornale di bordo;
- 8.6. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
- 8.7. comunica con qualsiasi mezzo appropriato (via radio, telefax o per via elettronica) i dati relativi alla pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo; tale comunicazione è effettuata una volta alla settimana per le navi operanti nelle acque capoverdiane.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore
 - 11.1. adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - 11.2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso all'ORP competente con copia al comandante della nave.
13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, secondo le possibilità pratiche della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell'ORP competente.
15. Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque capoverdiane nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità competenti del Capo Verde secondo le modalità di cui sopra.

CAPITOLO VIII

CONTROLLO

1. La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca al momento dell'elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Entrata e uscita dalla zona
 - 2.1. Le navi comunitarie notificano alle autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca, con un anticipo di almeno tre ore, l'intenzione di entrare o uscire dalla zona di pesca del Capo Verde, dichiarando inoltre i quantitativi globali e le specie detenute a bordo.
 - 2.2. Nel notificare l'uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica (e-mail).
 - 2.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità del Capo Verde è considerata come una nave colta in infrazione.

- 2.4. Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

3. Procedure di controllo

- 3.1. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque capoverdiane permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario del Capo Verde incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.
- 3.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
- 3.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

4. Controllo via satellite

- 4.1. Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni che saranno adottate nel primo anno d'applicazione del protocollo. Tali disposizioni entreranno in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo capoverdiano alla delegazione della Comunità europea nel Capo Verde, dell'entrata in funzione dell'organismo incaricato del controllo satellitare dei pescherecci nel Capo Verde.

5. Fermo

- 5.1. Entro un termine massimo di 24 ore le competenti autorità del Capo Verde informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca del Capo Verde.
- 5.2. Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

6. Verbale di fermo

- 6.1. L'autorità competente del Capo Verde compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.
- 6.2. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.
- 6.3. Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità del Capo Verde. In caso di infrazione lieve l'autorità competente del Capo Verde può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

7. Riunione di concertazione in caso di fermo

- 7.1. Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità del Capo Verde, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.
- 7.2. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

8. Risoluzione del fermo

- 8.1. Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

- 8.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa del Capo Verde.
- 8.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità del Capo Verde una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.
- 8.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Capo Verde.
- 8.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
 - dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
 - dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria di cui al precedente punto 8.3 e che la medesima sia stata accettata dalle competenti autorità del Capo Verde, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

9. Trasbordi

- 9.1. Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque del Capo Verde effettuano tale operazione nella rada dei porti capoverdiani.
 - 9.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità del Capo Verde, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, le seguenti informazioni:
 - nome delle navi che effettuano il trasbordo;
 - nome del cargo vettore;
 - quantitativo di ogni specie da trasbordare;
 - data del trasbordo;
 - certificato sanitario della nave di trasbordo.
 - 9.3. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca capoverdiana. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità del Capo Verde le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca capoverdiana.
 - 9.4. Nella zona di pesca del Capo Verde è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa del Capo Verde.
 10. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto capoverdiano consentono agli ispettori del Capo Verde di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.
-

Appendici

1. Formulario per la domanda di licenza
 2. Giornale di bordo ICCAT
 3. Coordinate della zona di pesca del Capo Verde (da trasmettere da parte delle autorità del Capo Verde prima dell'entrata in vigore dell'accordo e del protocollo VMS)
-

*Appendice 1***Ministero della Pesca**

Domanda di licenza per le imbarcazioni straniere adibite alla pesca industriale

1. Nome dell'armatore:
 2. Indirizzo dell'armatore:
 3. Nome del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:
 4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:
 5. Nome del comandante:
 6. Nome dell'imbarcazione:
 7. Numero di immatricolazione:
 8. Data e luogo di costruzione:
 9. Stato di bandiera:
 10. Porto di immatricolazione:
 11. Porto di armamento:
 12. Lunghezza fuori tutto:
 13. Larghezza:
 14. Stazza lorda:
 15. Stazza netta:
 16. Capacità della stiva:
 17. Capacità di refrigerazione o congelamento:
 18. Tipo e potenza del motore:
 19. Attrezzi da pesca:
 20. Numero di marinai:
 21. Sistema di comunicazione:
 22. Indicativo di chiamata:
 23. Segnaletica utilizzata:
 24. Operazioni di pesca praticate:
 25. Luogo di sbarco delle catture:
 26. Zone di pesca:
 27. Specie da catturare:
 28. Durata di validità:
 29. Condizioni particolari:
 30. Altre attività del richiedente nel Capo Verde:
- Parere della direzione generale della pesca:
- Osservazioni del Ministero della pesca, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale:
-

Appendice 3

Protocollo (VMS)**che stabilisce le disposizioni relative al controllo via satellite delle navi comunitarie che esercitano la pesca nella ZEE capoverdiana**

- 1) Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2011; esse si applicano conformemente al paragrafo 4.1 del «Capitolo VII — Controllo» del relativo allegato.
- 2) Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e il Capo Verde saranno soggetti a controllo satellitare durante la loro permanenza nella ZEE capoverdiana
 - ai fini del controllo via satellite, le autorità del Capo Verde comunicano alla parte comunitaria la coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE capoverdiana.
 - le autorità del Capo Verde trasmettono tali informazioni su supporto informatico, espresse in gradi decimali (WGS-84).
- 3) Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
- 4) La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 metri e con un intervallo di confidenza del 99 %.
- 5) Ogniquale volta una nave operante nell'ambito dell'accordo e soggetta a controllo satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE capoverdiana, il Centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Capo Verde, ad intervalli massimi di tre ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Tali messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
- 6) I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.
- 7) In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP capoverdiano. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni nove ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CSP del Capo Verde. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE capoverdiana.
- 8) I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque capoverdiane. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP capoverdiano ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.
- 9) Se il CSP capoverdiano constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.
- 10) I dati di controllo comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità capoverdiane, della flotta comunitaria operante nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e il Capo Verde. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

- 11) I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati
- l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite
- l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta
- il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

- 12) Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

- 13) Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

- 14) Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL CAPO VERDE

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione;
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

**LIMITI DELLA ZEE CAPOVERDIANA
COORDINATE DELLA ZEE**

COORDINATE DEL CSP CAPOVERDIANO

Nome del CSP:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:

REGOLAMENTO (CE) N. 2028/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 appartenente al gruppo «Microorganismi»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni.

(2) Il preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750, appartenente al gruppo «Microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio⁽²⁾, quale additivo per mangimi da utilizzare nell'alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) della Commissione n. 1453/2004⁽³⁾, in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione⁽⁴⁾, e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione⁽⁵⁾. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione relativa a tale preparato in modo da

consentirne l'impiego in mangimi per tacchini da ingrasso contenenti il coccidiostatico ammesso denominato maduramicina ammonio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4) Nel parere del 12 luglio 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 e la maduramicina ammonio. Il parere dell'Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) Il regolamento (CE) n. 600/2005 deve essere quindi modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽³⁾ GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 per la specie animale tacchini da ingrasso è sostituita dalla seguente:

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					CFU/kg di alimento completo	CFU/kg di alimento completo		
Microorganismi								
«E 1700	<i>Bacillus licheniformis</i> DSM 5749 e <i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750 (nel rapporto 1/1)	Miscela di <i>Bacillus licheniformis</i> e <i>Bacillus subtilis</i> contenente almeno $3,2 \times 10^9$ CFU/g di additivo ($1,6 \times 10^9$ di ciascun batterio)	Tacchini da ingrasso	—	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato nei mangimi composti contenenti i seguenti coccidiostatici ammessi: — diclazuril, alofuginone, monensin sodico, robenidina e maduramicina ammonio.	A tempo indeterminato»

REGOLAMENTO (CE) N. 2029/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) A motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario apportare alcuni adattamenti tecnici al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione ⁽¹⁾.

(2) L'articolo 14 bis, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1538/91 e gli allegati I, II e III dello stesso contengono alcune diciture in tutte le lingue della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture e in bulgaro e in rumeno.

(3) L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo del tenore in acqua delle carni di pollame. È opportuno inserirvi i laboratori nazionali di riferimento della Bulgaria e della Romania.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1538/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è così modificato:

1) nell'articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, l'elenco delle diciture in tutte le lingue degli Stati membri è sostituito dal seguente:

«— Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

— Contenido en agua superior al límite CEE

— Obsah vody překračuje limit EHS

— Vandindhold overstiger EØF-Normen

— Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

— Veesisaldus ületab EMÜ normi

— Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

— Water content exceeds EEC limit

— Teneur en eau supérieure à la limite CEE

— Tenore d'acqua superiore al limite CEE

— Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

— Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

— Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

— Il-kontenut ta' l-ilma superjuri għal-limitu KEE

— Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

— Zawartość wody przekracza normę EWG

— Teor de água superior ao limite CEE

— conținutul de apă depășește limita CEE

— Obsah vody presahuje limit EHS

— Vsebnost vode presega EES omejitev

— Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

— Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.»;

2) gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

3) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 433/2006 (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 16).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I
«ALLEGATO I

ARTICOLO 1. PARAGRAFO 1 — CARCASSE DI POLLAME — NOMI

	bg	es	cs	da	de	et	el	en	fr	it	lv
1.	Пиле, бройлер	Pollo (de carne)	Kuře, brojler	Kylling, slagtekylling	Hähnchen Masthuhn	Tibud, broiler	Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατο-παραγωγή)	Chicken, broiler	Poulet (de chair)	Pollo, "Broiler"	Cālis, broilers
2.	Перел, кокошка	Gallo, gallina	Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření	Hane, høne, suppehøne	Suppenhuhn	Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud	Πετεινοί και κότες (για βρώσιμο)	Cock, hen, casserole, or boiling fowl	Coq, poule (à bouillir)	Gallo, gallina Pollame da brodo	Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa
3.	Перел (ювен, скопен)	Capón	Kapoun	Kapun	Kapaun	Kohikukkk	Καπόνα	Capon	Chapon	Cappone	Kapauns
4.	Ярка, перле	Polluelo	Kurátko, Kohoutek	Poussin, Coquelet	Stubenküken	Kana- ja kukepojad	Νεοσσός, πετεινάρι	Poussin, Coquelet	Poussin, coquelet	Galletto	Cālītis
5.	Млад перел	Gallo joven	Mladý kohout	Ungthane	Junger Hahn	Noor kukk	Πετεινάρι	Young cock	Jeune coq	Giovane gallo	Jauns gailis
1.	(Млада) пуйка	Pavo (joven)	(Mladá) krůta	(Mini) kalkun	(Junge) Pute, (Junger) Truthahn	(Noor) kalkun	(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες	(Young) turkey	Dindonneau, (jeune) dinde	(Giovane) tacchino	(Jauns) tītars
2.	Пуйка	Pavo	Krůta	Avískalkun	Pute, Truthahn	kalkun	Γάλοι και γαλοπούλες	Turkey	Dinde (à bouillir)	Tacchino/a	Tītars
1.	(Млада) патина, пате, (млада) Мускусна патина, (млад) Мюлар	Pato (joven o anadino), Pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)	(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pížmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard	(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand	Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbariente (Junge) Mulardente	(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskupart, (noor) mullard	(Νεαρός) πάπιες ή πατάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard	(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck	(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard	(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) "mulard"	(Jauna) pīle, piēns, (jauna) Muskuss pīle, (jauna) Mullard pīle
2.	Патина, Мускусна патина, Мюлар	Pato, Pato de Barbaria, Pato cruzado	Kachna, Pížmová kachna, Kachna Mulard	Avísand Berberand Mulardand	Ente, Barbariente Mulardente	Part, muskupart, mullard	Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας	Duck, Muscovy duck, Mulard duck	Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)	Anatra Anatra muta Anatra "mulard"	Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle
1.	(Млада) гъска, гъсе	Oca (joven), ansarón	Mladá husa, house	(Ung) gås	Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans	(Noor) hani, hanepoeg	(Νεαρός) χήνες ή χηνάκια	(Young) goose, gosling	(Jeune) oie ou oison	(Giovane) oca	(Jauna) zoss, zoslēns
2.	Гъска	Oca	Husa	Avísgås	Gans	Hani	Χήνες	Goose	Oie	Oca	Zoss
1.	(Млада) токачка	Pintada (joven)	Mladá perlička	(Ung) perlehone	(Junge) Perlhuhn	(Noor) pärlkana	(Νεαρός) οραγκόκοτες	(Young) guinea fowl	(Jeune) pintade	(Giovane) faraona	(Jauna) pēļu vistīpa
2.	Токачка	Pintada	Perlička	Avíspeltchone	Perlhuhn	Pärlkana	Φραγκόκοτες	Guinea fowl	Pintade	Faraona	Pēļu vistīpa

	lt	hu	mt	nl	pl	pt	ro	sk	sl	fi	sv
1.	Viščiukas broileris	Brojler csirke, pecsenyecsirke	Fellus, brojler	Kuiken, braadkuiken	Kurczę, broiler	Frango	Pui de carne, broiler	Kurča, brojler	Pitovni piščanec-brojler	Broileri	Kyckling, slaktkyckling (broiler)
2.	Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti	Kakas és tyúk (főznievaló baromfi)	Serduk, tigiega (tal-brodu)	Haan, hen, soep- of stoofkip	Kura rosolowa	Galo, galinha	Cocos, găină sau carne de pasăre pentru fiert	Kohút, sliepka	Petelin, kokoš, perutina za pečenje ali kuhanje	Kukko, kana	Tupp, höna, gryt- eller kokhöna
3.	Kaplūnas	Kappan	Hasi	Kapoen	Kapton	Capão	Clapon	Kapún	Kopun	Chapon (syöt-tökukko)	Kapun
4.	Viščiukas	Minicsirke	Ghattuqa, coquelet	Piepkuiken	Kurczątko	Franguitos	Pui tineri	Kuriatko	Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)	Kananpoika, kukkompoika	Poussin, Coquelet
5.	Gaidžiukas	Fiatal kakas	Serduk žgħir fl-eta	Jonge haan	Młody kogut	Galo jovem	Cocos tânăr	Mladý kohút	Mlad petelin	Nuori kukko	Ung tupp
1.	Kalakučukas	Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka	Dundjan (žgħir fl-eta)	(Jonge) kalkoen	(Młody) indyk	Peru	Curcan (tânăr)	Mladá morka	(Mlada) pura	(Nuori) kalkkuna	(Ung) kalkon
2.	Kalakutas	Pulyka	Dundjan	Kalkoen	Indyk	Peru adulto	Curcan	Morka	Pura	Kalkkuna	Kalkon
1.	Ančiukai, Muskunės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai	Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa	Papra (žgħira fl-eta), papra žgħira (fellus ta' papra), papra muskony (žgħira fl-eta), papra mulard	(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard“-eend	(Młoda) kaczkaczka, (Młoda) kaczkaczka pizmowa, (Młoda) kaczkaczka mulard	Pato, Pato Barbary, Pato Mulard	Rajā (tânără), rajā (tânără) din specia Cairina moschata, rajā (tânără) Mulard	(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard	(Mlada) raca, račka, (Mlada) muskatna raca, (Mlada) mulard raca	(Nuori) ančka, (Nuori) mystiankka	(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) mystkand
2.	Antis, Muskunė antis, Mulardinė antis	Kacsa, Pézsmakacsa, Mulard kacsa	Papra, papra muscovy, papra mulard	Eend Barbarijse eend „Mulard“-eend	Kaczka, Kaczka pizmowa, Kaczka mulard	Pato adulto, papra Barbary, pato adulto Mulard	Rajā, rajā din specia Cairina moschata, rajā Mulard	Kačica, Pyžmová kačica, Mulard	Raca, Muskatna raca, Mulard raca	Ančka, mystiankka	Anka, mulardand, mystkand
1.	Žaštiukas	Fiatal liba, pecsenye liba	Wizza (žgħira fl-eta), fellusa ta' wizza	(Jonge) gans	Młoda gęś	Ganso	Găscă (tânără)	(Mladá) hus, husatko	(Mlada) gos, goska	(Nuori) hanhi	(Ung) gäs, gäsunge
2.	Žašis	Liba	Wizza	Gans	Gęś	Ganso adulto	Găscă	Hus	Gos	Hanhi	Gäs
1.	Perlinių vištų viščiukai	Pecsenyegyöngyös	Farghuna (žgħira fl-eta)	(Jonge) parelhoen	(Młoda) perliczka	Pintada	Bibilică adultă	(Mladá) perlička	(Mlada) pegatka	(Nuori) helmikana	(Ung) pärlhöna
2.	Perlinės vištos	Gyöngytyúk	Farghuna	Parelhoen	Perlicza	Pintada adulta	Bibilică	Perlička	Pegatka	Helmikana	Pärlhöna

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 — CARCASSE DI POLLAME — NOMI

	bg	es	cs	da	de	et	el	en	fr	it	lv
a)	Половинка	Medio	Půlka	Halvt	Hälfte oder Halbes	Pool	Μισά	Half	Demi ou moitié	Metà	Puse
b)	Четвъртинка	Charro	Čtvrťka	Kvart	(Vorder-, Hinter-) Viertel	Veerand	Τεταρτημόριο	Quarter	Quart	Quarto	Ceturdaļa
c)	Неразделени четвъртинки с бутчетата	Cuartos traseros unidos	Neoddělená zadní čtvrtka	Sammenhængende lårstykker	Hinterviertel am Stück	Lahtilõikamata koivad	Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών	Unseparated leg quarters	Quarts postérieurs non séparés	Cosciotto	Nesadalītas kāju ceturdaļas
d)	Гърди, бяло месо или филе с кост	Pechuga	Prsa	Bryst	Brust, halbe Brust, halbierte Brust	Rind	Στήθος	Breast	Poitrine, blanc ou filet sur os	Petto con osso	Krūtīna
e)	Бучче	Muslo y contramuslo	Stehno	Helt lår	Schenkel, Keule	Koib	Πόδι	Leg	Cuisse	Coscia	Kāja
f)	Бучче с част от гърба, прикрепен към него	Charro trasero de pollo	Stehno kuřete s částí zad	Kyllinglår med en del af ryggen	Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück	Koib koos seljaosaga	Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης	Chicken leg with a portion of the back	Cuisse de poulet avec une portion du dos	Coscetta	Cāļa kāja ar muguras daļu
g)	Бедро	Contramuslo	Horní stehno	Overlår	Oberschenkel, Oberkeule	Reis	Μηρός (μυρούτι)	Thigh	Haut de cuisse	Sovrascoscia	Šķiņķis
h)	Подбедрица	Muslo	Dolní stehno (Patička)	Underlår	Unterschenkel, Unterkeule	Sääretükk	Κνήμη	Drumstick	Pilon	Fuso	Stilbs
i)	Крило	Ala	Křídlo	Vinge	Flügel	Tiib	Φτερούγα	Wing	Aile	Ala	Spārns
j)	Неразделени крила	Alas unidas	Neoddělená křídla	Sammenhængende vinger	Beide Flügel, ungetrennt	Lahtilõikamata tiivad	Αδιαχώριστες φτερούγες	Unseparated wings	Ailes non séparées	Ali non separate	Nesadalīti spārni
k)	Филе от гърдите, бяло месо	Filete de pechuga	Prsní řízek	Brystfilet	Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet	Rinnafilee	Φιλέτο στήθους	Breast fillet	Filet de poitrine, blanc, filet, noix	Filetto, fesa (tacchino)	Krūtīņas fileja
l)	Филе от гърдите с "чидеца"	Filete de pechuga con clavícula	Filety z prsou (Kliční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)	Brystfilet med ønskeben	Brustfilet mit Schlüsselbein	Rinnafilee koos harklunga	Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο	Breast fillet with wishbone	Filet de poitrine avec clavicule	Petto (con forcella), fesa (con forcella)	Krūtīņas fileja ar krūšūkaulu
m)	Неглъсто филе	Magret, maigret	Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)	Magret, maigret	Magret, Maigret	Rinnaliha ("magret" või "maigret")	Μαγρετ, μαγρετ	Magret, maigret	Magret, maigret	Magret, maigret	Pīles krūtīna

	it	hu	mt	nl	pl	pt	ro	sk	sl	fi	sv
a)	Pusé	Fél baromfi	Nofs	Helft	Połówka	Metade	Jumătăți	Polená hydina	Polovica	Puolikas	Halva
b)	Ketvirtis	Negyed baromfi	Kwart	Kwart	Ćwiartka	Quarto	Sferturi	Štvrťka hydiny	Četrt	Neljännes	Kvart
c)	Neatskirti kojų ketvirčiai	Öszefüggő (egész) comb-negyedek	Il-kwarti ta' wara tas-saqajn, mhux separati	Niet-gescheiden achterkwarten	Ćwiartka tylna w całości	Quartos de coxa não separados	Sferturi separate	Neoddelené hydínové stehná	Neločene četrti nog	Takaneljännes	Bakdelspart
d)	Krütinélé	Mell	Sidra	Borst	Piers, połówka piersi	Peito	Piept	Prsia	Prsi	Rinta	Bröst
e)	Koja	Comb	Koxxa	Hele poot, hele dij	Noga	Perna inteira	Pulpă	Hydinové stehno	Bedro	Koipreisi	Klubba
f)	Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi	Csirkecomb a hát egy részével	Koxxa tat-tigġa b'porzjon tad-dahar	Poot/dij met rugdeel (bout)	Noga kurczęca z częścią grzbietu	Perna inteira de frango com uma porção do dorso	Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată	Kuracie stehno s panvou	Piščanjca bedra z delom hrbia	Koipreisi, jossa selkäosa	Kyck-lingklubba med del av ryggen
g)	Šlaunelė	Felsőcomb	Il-biċċa ta' fuq tal-koxxa	Bovenpoot, boven dij	Udo	Coxa	Pulpă superioară	Horné hydínové stehno	Stegno	Reisi	Lår
h)	Blauzdelė	Alsócomb	Il-biċċa ri'sfel (drumstick)	Onderpoot, onder dij (Drumstick)	Podudzie	Perna	Pulpă inferoară	Dolné hydínové stehno	Krača	Koipi	Ben
i)	Spamas	Szárny	Ġwannah	Vleugel	Skrzydło	Asa	Anipi	Hydinové krídélko	Peruti	Siipi	Vinge
j)	Neatskirti sparnai	Öszefüggő (egész) szárnyak	Ġwienah mhux separate	Niet-gescheiden vleugels	Skrzydła w całości	Asas não separadas	Anipi nese-parate	Neoddelené hydínové krídla	Neločene peruti	Siivet kiinni toisissaan	Sammanhängande vingar
k)	Krütinélés filé	Mellfilé	Flett tas-sidra	Borstflet	Filet z piersi	Carne de peito	Piept dezosat	Hydinový rezeň	Prsni file	Rintafilee	Bröstfilé
l)	Krütinélés filé su raktikauliu ir krütinkauliu	Mellfilé szegycsontról	Flett tas-sidra bil-wishbone	Borstflet met vorkbeen	Filet z piersi z obojczykiem	Carne de peito com fúrcula	Piept dezosat cu osul iadeș	Hydinový rezeň s kostjou	Prsni file s prsno kostjo	Rintafilee solisluineen	Bröstfilé med nyckelben
m)	Krütinélés filé be kiliojo raumens (magret)	Bőrös libamellfilé, (magret)	Magret, magret	Magret	Magret	Magret, magret	Tacám de pasăre, Spinări de pasăre	Magret	Magret	Magret, maigret	Magret, maigret

ALLEGATO II

ARTICOLO 9 — METODI DI RAFFREDDAMENTO

	bg	es	cs	da	de	et	el	en	fr	it	lv
1.	Въздушно охлаждане	Refrigeración por aire	Vzduchem (Chlazení (vzduchem))	Luftkøling	Luftkühlung	Õhikjahutus	Ψύξη με αέρα	Air chilling	Refroidissement à l'air	Raffreddamento ad aria	Dzesēšana ar gaisu
2.	Въздушно-душово охлаждане	Refrigeración por aspersión ventilada	Vychlazeným proudem vzduchu s postříkáním	Lufispraykøling	Luft-Sprühkühlung	Õhikpiserduisjahutus	Ψύξη με ψεκασμό	Air spray chilling	Refroidissement par asperion ventilée	Raffreddamento per aspersione e ventilazione	Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu
3.	Охлаждение через погружение	Refrigeración por inmersión	Ve vodní lázni ponořením	Neddypningskøling	Gegenstrom-Tauchkühlung	Sukeljahutus	Ψύξη με βύθιση	Immersion chilling	Refroidissement par immersion	Raffreddamento per immersione	Dzesēšana iegremdējot
	lt	hu	mt	nl	pl	pt	ro	sk	sl	fi	sv
1.	Atšaldymas ore	Levegős hűtés	Tkessih bi-arja	Luchtkoeling	Owiewowa	Refrigeração por ventilação	Refrigerare în aer	Chladené vzduchom	Zračno hlajenje	Ilmajäähdytys	Luftkylning
2.	Atšaldymas puščiant orą	Permetezéses hűtés	Tkessih b'air spray	Lucht-sproei-koeling	Owiewowo-natryskowa	Refrigeração por aspersão e ventilação	Refrigerare prin dușare cu aer	Chladené sprejovaním	Hlajenje s pršenjem	Ilmaspray-jäähdytys	Evaporativ kylning
3.	Atšaldymas panardinant	Bemerítéses hűtés	Tkessih b'imersjoni	Dompelkoeling	Zanurzeniowa	Refrigeração por imersão	Refrigerare prin imerstiune	Chladené vo vode	Hlajenje s potapljanjem	Vesijäähdytys	Vattenkylning

ALLEGATO III

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 — FORME DI ALLEVAMENTO

	bg	es	cs	da	de	et	el	en	fr	it	lv
a)	Хранена с ... % ... гьска, хранена с овес	Alimentado con ... % de ... Osa engordada con avena	Krmena (čím) ... % (čeho) ... Husa krmená ovšem	Fodret med ... % ... Havrefodret gås	Mast mit ... % ... Hafermastgans	Södétud ... mis sisaldab ... % ... Kaeraga toidétud hani	Έχει τραφεί με ... % ... Χήνα που παχύνεται με βρώμη	Fed with ... % of ... Oats fed goose	Alimenté avec ... % de ... Oie nourrie à l'avoine	Alimentato con il ... % di ... Osa ingrassata con avena	Barība ar ... % ... ar auzām barotās zosis
b)	Екстензивно закрито (отпелан на закрито)	Sistema extensivo en gallinero	Extenzivní v hale	Ekstensivt staldopdræt (skabe ...)	Extensive Bodenhaltung	Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)	Εκτακτικής εκτροφής	Extensive indoor (barnreared)	Élevé à l'intérieur: système extensif	Estensivo al coperto	Turēšana galvenokārt telpās ("Audzēti kūti")
c)	Свободен начин на отглеждане	Gallinero con salida libre	Volný výběh	Fritgående	Auslaufhaltung	Vabapidamine	Ελεύθερης βοσκής	Free range	Sortant à l'extérieur	All'aperto	Brīvā turēšana
d)	Традиционен свободен начин на отглеждане	Granja al aire libre	Tradiční volný výběh	Frilands ...	Bäuerliche Auslaufhaltung	Traditsiooniline vabapidamine	Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής	Traditional free range	Fermier-élevé en plein air	Rurale all'aperto	Tradicionāla brīvā turēšana
e)	Свободен начин на отглеждане – пълна свобода	Granja de cría en libertad	Volný výběh – úplná volnost	Frilands ... opdrættet i fuld frihed	Bäuerliche Freilandhaltung	Täieliku likumisevabadusega traditsiooniline vabapidamine	Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής	Free-range — total freedom	Fermier-élevé en liberté	Rurale in libertà	Pilnīga brīvība

	it	hu	mt	nl	pl	pt	ro	sk	sl	fi	sv
a)	Lesinta ... % ... Avizomnis penétos žąsys	...%-ban ...-val etetett Zabbal etetett liba	Mitmugha b'...% ta' ... Wizza mitmugha bil- hafur	Gevoed met ... % ... Met haver vetgemeste gans	Żywione z udziałem ... % ... tucz owśiany (gęsi)	Alimentado com ... % de ... Ganso engordado com aveia	Furajate cu un % de ... Gâște furajate cu ovâz	Krmené ... % ... husi krmené ovsom	Krmijeno s/z % gos krmijena z ovsom	Ruokittu ... % ... Kauralla ruokittu hanhi	Utfodrad med ... % ... Havreutfodrad gås
b)	Patalpose laisvai auginti pauksčiai (Auginti tvartuose)	Istállóban külterjesen tartott	Mrobbija ġewwa: sistema estensiva	Scharrel ... binnen- gehouden	Ekstensywny chów ściółkowy	Produção extensiva em interior	Creștere în interior sistem extensiv	Extenzívne v halách	Ekstenzivna zapra reja	Laajaperäinen sisäkasvatus	Extensiv uppfödd inomhus
c)	Laisvai laikomi pauksčiai	Szabadtartás	Barra (<i>free range</i>)	Scharrel ... met uitloop	Chów wybiegowy	Produção em semiliberdade	Creștere liberă	Chované vo voľnom výbehu	Prosta reja	Ulkoilumah- dollisuus	Tilgång till utomhus- vistelse
d)	Tradiciškai laisvai laikomi pauksčiai	Hagyományos szabadtartás	Barra (<i>free range</i>) tradizz- jonali	Boerenscharrel ... met uitloop Hoeve ... met uitloop	Tradycyjny chów wybiegowy	Produção ao ar livre	Creștere liberă tradițională	Chované tradičním spůsobom v halách	Tradicionalna prosta reja	Ulkoiluvapaus	Traditionell utomhus- vistelse
e)	Visiškoje laisvėje laikomi pauksčiai	Teljes szabad- tartás	Barra (<i>free range</i>) – liberta totali	Boerenscharrel ... met vrije uitloop Hoeve ... met vrije uitloop	Chów wybiegowy bez ograniczeń	Produção em liberdade	Creștere liberă – libertate totală –	Chované na paši	Prosta reja – neomejen izpust	Vapaa kasvatus	Uppfödd i full frihet ⁸⁾

ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Belgio

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie en Voeding
Productkwaliteit en voedselveiligheid
Brusselsesteenweg 370
B-9090 Melle

Bulgaria

Национален Диагностичен Научно-изследователски
Ветеринарно-Медицински Институт
(National Diagnostic Research Veterinary Medicine
Institute)
бул. „Пенчо Славейков“ 15
(15, Pencho Slaveikov str.)
София – 1606
(Sofia – 1606)

Repubblica ceca

Státní veterinární ústav Jihlava
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,
chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
Rantířovská 93
CZ-586 05 Jihlava

Danimarca

Fødevarestyrelsen
Fødevareregion Øst
Afdeling for Fødevarekemi
Søndervang 4
DK-4100 Ringsted

Germania

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel
Standort Kulmbach
E.C.-Baumann-Straße 20
D-95326 Kulmbach

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
EE-51006 Tartu

Grecia

Ministry of Rural Development & Food
Veterinary Laboratory of Larisa
7th km Larisa-Trikalon st.
GR-411 10 Larisa

Spagna

Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Carretera de La Coruña, km 10,700
E-28023 Madrid

Francia

Unité hygiène et qualité des produits avicoles
Laboratoire central de recherches avicoles et porcines
Centre National d'études vétérinaires et alimentaires
Beaucemaine — B.P. 53
F-22400 Ploufragan

Irlanda

National Food Centre
Teagasc
Dunsinea
Castleknock
IE-Dublin 15

Italia

Ministero Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi —
Laboratorio di Modena
Via Jacopo Cavdone n. 29
I-41100 Modena

Cipro

Agricultural Laboratory
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave; 14
CY-Lefcosia (Nicosia)

Lettonia

Pārtikas un veterinārā dienesta
Nacionālais diagnostikas centrs
Lejupes iela 3,
Rīga, LV-1076

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija
J.Kairiūkščio g. 10
LT-2021 Vilnius

Lussemburgo

Laboratoire National de Santé
Rue du Laboratoire, 42
L-1911 Luxembourg

Ungheria

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
Budapest 94. Pf. 1740
Mester u. 81.
HU-1465

Malta

Malta National Laboratory
UB14, San Gwann Industrial Estate
San Gwann, SGN 09
Malta

Paesi Bassi

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid
Bornsesteeg 45, gebouw 123
NL-6708 AE Wageningen

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien
Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien

Polonia

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Reymonta 11/13
PL-60-791 Poznań

Portogallo

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica —
ASAE
Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA
Av. Conde Valbom, 98
P-1050-070 LISBOA

Romania

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2
București

Slovenia

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
SI-1115 Ljubljana

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
SK-842 52 Bratislava

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
FIN-00710 Helsinki

Svezia

Livsmedelverket
Box 622
S-75126 Uppsala

Regno Unito

Laboratory of the Government Chemist
Queens Road
Teddington
TW11 0LY»

REGOLAMENTO (CE) N. 2030/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2006****che modifica i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000 relativi al settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, l'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽²⁾ elenca i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol. Occorre modificare tale allegato per inserirvi alcuni vini prodotti in Romania.
- (2) L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici ⁽³⁾ contiene le deroghe relative al tenore di acidità volatile dei vini stabilito nell'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre modificare tale allegato in seguito all'adesione della Romania.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo ⁽⁴⁾ determina il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno per la banca di dati analitici di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania è necessario determinare il numero di campioni da prelevare per tali paesi.

(4) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunta la seguente lettera o):

«o) per i vini romeni:

— a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione "DOC-CT";

— a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione "DOC-CIB".

Articolo 3

All'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«— 30 campioni in Bulgaria,

— 20 campioni nella Repubblica ceca,

— 200 campioni in Germania,

— 50 campioni in Grecia,

— 200 campioni in Spagna,

— 400 campioni in Francia,

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 262/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 22).

- 400 campioni in Italia,
- 10 campioni a Cipro,
- 4 campioni in Lussemburgo,
- 50 campioni in Ungheria,
- 4 campioni a Malta,
- 50 campioni in Austria,
- 50 campioni in Portogallo,
- 70 campioni in Romania,
- 20 campioni in Slovenia,
- 15 campioni in Slovacchia,
- 4 campioni nel Regno Unito.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol.

ITALIA

- Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
- Montello e Colli Asolani.

ROMANIA

- Muscat Spumant Bucium
 - Muscat Spumant Dealu Mare
 - Muscat Spumant Murfatlar
 - Muscat Spumant Alba Iulia
 - Muscat Spumant Iași
 - Muscat Spumant Huși
 - Muscat Spumant Panciu
 - Muscat Spumant Șimleul Silvaniei
 - Muscat Spumant Sebeș Apold
 - Muscat Spumant Târnave».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2031/2006 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2006****recante adattamento di alcuni regolamenti nel settore dello zucchero a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno apportare determinate modifiche tecniche ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per poter eseguire gli adattamenti necessari connessi all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2) Il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM ⁽¹⁾ contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.

(3) Il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾ contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.

(4) Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽³⁾ contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.

(5) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 192/2002, (CE) n. 950/2006 e (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 192/2002 è così modificato:

1) all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nella casella 20 del titolo è indicata una delle diciture di cui all'allegato II»;

2) l'allegato attuale diventa «Allegato I»;

3) il testo dell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 950/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:

1) all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte A dell'allegato.

3. Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. La medesima casella reca una delle diciture elencate nella parte B dell'allegato.»;

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione

Quando si debba esportare senza restituzione zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato "fuori quota", la casella 22 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte C dell'allegato, a seconda del prodotto di cui trattasi.»

3) all'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

«La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nella parte D dell'allegato.»

4) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 4, lettera c)

- *in bulgaro*: Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата ...
- *in spagnolo*: Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden ...
- *in ceco*: Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo ...
- *in danese*: Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer ...
- *in tedesco*: Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer ...
- *in estone*: Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber ...
- *in greco*: Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/EK, άρθρο 35), αύξων αριθμός ...
- *in inglese*: Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No ...
- *in francese*: Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre ...
- *in italiano*: Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine ...
- *in lettone*: Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs ...
- *in lituano*: Atleista nuo importo maito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris ...
- *in ungherese*: Mentés a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám ...
- *in maltese*: Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċizzjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje ...
- *in olandese*: Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer ...
- *in polacco*: Zwolnienie z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy ...
- *in portoghese*: Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.º), número de ordem ...
- *in rumeno*: Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine ...
- *in slovacco*: Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo ...
- *in sloveno*: brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka ...
- *in finlandese*: Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestyksnumero ...
- *in svedese*: Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer ...»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

A. Diciture di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

- *in bulgaro*: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo*: Aplicación del Reglamento (CE) nº 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in danese*: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese*: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco*: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone*: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco*: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese*: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese*: Application du règlement (CE) nº 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano*: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone*: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano*: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)
- *in ungherese*: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese*: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)
- *in olandese*: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco*: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese*: Aplicação do Regulamento (CE) n.º 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno*: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco*: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno*: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteeseen I mukaisesti)
- *in svedese*: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B. Diciture di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

- *in bulgaro:* Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo:* Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in ceco:* Doplnkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese:* Supplerende sukker; rå sukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco:* Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone:* Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco:* Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese:* Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese:* Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano:* Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone:* Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano:* Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)
- *in ungherese:* A 318/2006/EK rendelet 29. cikk (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese:* Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)
- *in olandese:* Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco:* Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese:* Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.º 4 do artigo 29.º do Regulamento (CE) n.º 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno:* Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco:* Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno:* Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

- *in finlandese*: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)
- *in svedese*: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C. Diciture di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 23, paragrafo 2

- *in bulgaro*: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo*: Aplicación del Reglamento (CE) n.º 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in ceco*: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese*: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco*: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone*: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco*: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese*: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese*: Application du règlement (CE) n.º 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano*: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone*: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano*: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)
- *in ungherese*: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese*: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)
- *in olandese*: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco*: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese*: Aplicação do Regulamento (CE) n.º 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno*: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco*: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno*: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)
- *in svedese*: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D. Diciture di cui all'articolo 25, lettera c)

- *in bulgaro*: Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo*: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in ceco*: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese*: CXL-indrømmelsessukker, rå sukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco*: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone*: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määaruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco*: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese*: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese*: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano*: Zuccheri concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone*: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano*: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)
- *in ungherese*: A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedélyes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese*: Zokkor tal-koncessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)
- *in olandese*: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco*: Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese*: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento (CE) n.º 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno*: Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco*: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno*: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
- *in finlandese*: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)
- *in svedese*: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E. Diciture di cui all'articolo 25, lettera d)

- *in bulgaro:* Внос при мито от 98 EUR за тон суро̀ва захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo:* Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in ceco:* Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese:* Import til en told på 98 EUR pr. ton råsuukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco:* Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone:* Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco:* Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese:* Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese:* Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n.º 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano:* Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone:* Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievēšana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano:* Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)
- *in ungherese:* A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellet behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese:* Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)
- *in olandese:* Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco:* Przewóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese:* Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento (CE) n.º 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno:* Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco:* Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno:* Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

- *in finlandese:* Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)
- *in svedese:* Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F. Diciture di cui all'articolo 26, paragrafo 2

- *in bulgare:* В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo:* Aplicación del Reglamento (CE) nº 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in ceco:* Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese:* Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco:* Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone:* Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco:* Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese:* Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese:* Application du règlement (CE) n° 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano:* Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zuccheri concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone:* Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano:* Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)
- *in ungherese:* A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese:* Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-koncessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)
- *in olandese:* Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco:* Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese:* Aplicação do Regulamento (CE) n.º 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno:* Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco:* Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno:* Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
- *in finlandese:* Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)
- *in svedese:* Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G. Diciture di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera c)

- *in bulgaro*: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo*: Aplicación del Reglamento (CE) nº 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in ceco*: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese*: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco*: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone*: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco*: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese*: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese*: Application du règlement (CE) nº 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano*: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone*: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano*: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)
- *in ungherese*: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese*: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddahhal skond l-Anness I)
- *in olandese*: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco*: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese*: Aplicação do Regulamento (CE) n.º 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno*: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco*: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno*: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)
- *in svedese*: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H. Diciture di cui all'articolo 31, lettera c), punto ii), primo trattino

- *in bulgare*: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo*: Aplicación del Reglamento (CE) nº 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in ceco*: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese*: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco*: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone*: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco*: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese*: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese*: Application du règlement (CE) n° 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano*: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone*: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ievaduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano*: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)
- *in ungherese*: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese*: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)
- *in olandese*: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco*: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese*: Aplicação do Regulamento (CE) n.º 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno*: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco*: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno*: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)
- *in svedese*: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I. Diciture di cui all'articolo 31, lettera c), punto ii), secondo trattino

- *in bulgare*: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)
- *in spagnolo*: Aplicación del Reglamento (CE) nº 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)
- *in ceco*: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)
- *in danese*: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)
- *in tedesco*: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
- *in estone*: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)
- *in greco*: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα I)
- *in inglese*: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)
- *in francese*: Application du règlement (CE) n° 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
- *in italiano*: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
- *in lettone*: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ievaduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)
- *in lituano*: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)
- *in ungherese*: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)
- *in maltese*: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)
- *in olandese*: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)
- *in polacco*: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)
- *in portoghese*: Aplicação do Regulamento (CE) n.º 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
- *in rumeno*: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)
- *in slovacco*: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)
- *in sloveno*: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)
- *in svedese*: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).»

ALLEGATO III

«ALLEGATO

A. Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

- *in bulgare*: „Регламент (EO) № 951/2006 (OB L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: ...“
- *in spagnolo*: «Reglamento (CE) nº 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: ...»
- *in ceco*: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: ...“
- *in danese*: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: ...«
- *in tedesco*: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: ...“
- *in estone*: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: ...”
- *in greco*: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: ...»
- *in inglese*: «Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: ...»
- *in francese*: «Règlement (CE) nº 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: ...»
- *in italiano*: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: ...»
- *in lettone*: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ...”
- *in lituano*: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: ...“
- *in ungherese*: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: ...”
- *in olandese*: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: ...”
- *in polacco*: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: ...”
- *in portoghese*: «Regulamento (CE) n.º 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: ...»
- *in rumeno*: „Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: ...”
- *in slovacco*: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: ...“
- *in sloveno*: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: ...“
- *in finlandese*: “Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: ...”
- *in svedese*: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbud-sinfordran: ...”

B. Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 3:

- *in bulgare*: „Ставка на приложимо възстановяване“
- *in spagnolo*: «Tasa de la restitución aplicable: ...»
- *in ceco*: „sazba použitelné náhrady“
- *in danese*: »Restitutionssats«
- *in tedesco*: „Anwendbarer Erstattungssatz“
- *in estone*: “Kohaldatav toetuse määr”
- *in greco*: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

- *in inglese:* «rate of applicable refund»
- *in francese:* «Taux de la restitution applicable»
- *in italiano:* «Tasso della restituzione applicabile: ...»
- *in lettone:* "Piemērojamā eksporta kompensācijas likme"
- *in lituano:* „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“
- *in ungherese:* „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: ...”
- *in olandese:* „Toe te passen restitutiebedrag: ...”
- *in polacco:* „stawka stosowanej refundacji”
- *in portoghese:* «Taxa da restituição aplicável: ...»
- *in rumeno:* „Rata restituirii aplicabilă”
- *in slovacco:* „výška uplatniteľnej náhrady“
- *in sloveno:* „višina nadomestila“
- *in finlandese:* ”Tuen määrä ...”
- *in svedese:* ”Exportbidragssatsen: ...”

C. Diciture di cui all'articolo 7:

- *in bulgaro:* „(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“
- *in spagnolo:* «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»
- *in ceco:* „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt „mimo rámeč kvót“, pro vývoz bez náhrady“
- *in danese:* »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«
- *in tedesco:* „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“
- *in estone:* “Kvoodivälisena mitteäsitatava (suhkru) või (isoglükooosi) või (inuliinisirupi) ekspordimiseks ilma toetuseta”
- *in greco:* «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»
- *in inglese:* «(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund»
- *in francese:* «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution»
- *in italiano:* «[Zuccher] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»
- *in lettone:* “(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas”
- *in lituano:* „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“
- *in ungherese:* „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében”
- *in olandese:* „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinstroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie”
- *in polacco:* „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji”
- *in portoghese:* «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição»

- *in rumeno:* „(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire”
- *in slovacco:* „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za „nad rámec kvóty” na vývoz bez náhrady“
- *in sloveno:* „(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot „izven kvote” za izvoz brez nadomestila“
- *in finlandese:* ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isogluukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”
- *in svedese:* ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag”

D. Diciture di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

- *in bulgario:* „EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в ... (държава-членка издател)“
- *in spagnolo:* «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 — certificado válido en ... (Estado miembro de emisión)»
- *in ceco:* „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v ... (vydávající členský stát)“
- *in danese:* »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat)«
- *in tedesco:* „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in ... (erteilender Mitgliedstaat)“
- *in estone:* “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib ... (väljaandev liikmesriik)”
- *in greco:* «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ ... (κράτος μέλος έκδοσης)»
- *in inglese:* «EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in ... (issuing Member State)»
- *in francese:* «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) n.º 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d’émission)»
- *in italiano:* «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»
- *in lettone:* “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga ... (izsniedzēja dalībvalsts)”
- *in lituano:* „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja ... (išduodanti valstybė narė)“
- *in ungherese:* „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély ...-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes”
- *in olandese:* „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in ... (lidstaat van afgifte)”
- *in polacco:* „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)”
- *in portoghese:* «EX/IM, Artigo 116.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 — certificado eficaz em ... (Estado-Membro de emissão)»
- *in rumeno:* „EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în ... (statul membru emitent)”
- *in slovacco:* „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v ... (vydávající členský štát)“
- *in sloveno:* „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v ... (država članica izdajateljica)“
- *in finlandese:* ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa ... (myöntäjäsensvaltio)”
- *in svedese:* ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i ... (utfärdande medlemsstat)»

REGOLAMENTO (CE) N. 2032/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2006****che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2007 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2007 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

(2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2007 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. .../... del Consiglio ⁽²⁾.

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2007 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Coefficients di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (*)	Coefficiente di conversione	
		Eviscerato, con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,47
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,68
	4a	0,00	0,43
	4b	0,00	0,43
	4c	0,00	0,90
	5	0,00	0,80
	6	0,00	0,40
	7a	0,00	0,40
7b	0,00	0,36	
8	0,00	0,30	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,51
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,72
	4	0,00	0,47
Spinaroli <i>Squalus acanthias</i>	1	0,60	0,60
	2	0,51	0,51
	3	0,28	0,28
Gattucci <i>Scyliorhinus</i> spp.	1	0,64	0,60
	2	0,64	0,56
	3	0,44	0,36
Sebasti <i>Sebastes</i> spp.	1	0,00	0,81
	2	0,00	0,81
	3	0,00	0,68
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,72	0,52
	2	0,72	0,52
	3	0,68	0,40
	4	0,54	0,30
	5	0,38	0,22
Merluzzi carbonari <i>Pollachius virens</i>	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,71	0,55
	4	0,61	0,30
Eglefini <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,62	0,43
	4	0,52	0,36

Specie	Dimensioni (*)	Coefficiente di conversione	
		Eviscerato, con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Merlani <i>Merlangius merlangus</i>	1	0,66	0,50
	2	0,64	0,48
	3	0,60	0,44
	4	0,41	0,30
Molve <i>Molva</i> spp.	1	0,68	0,56
	2	0,66	0,54
	3	0,60	0,48
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,72
	2	0,00	0,71
	3	0,00	0,69
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,77
	2	0,00	0,77
	3	0,00	0,63
	4	0,00	0,47
Acciughe <i>Engraulis</i> spp.	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Passere di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Rombo giallo <i>Lepidorhombus</i> spp.	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29
Limande <i>Limanda limanda</i>	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Passere artiche <i>Platichthys flesus</i>	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	1	0,90	0,81
	2	0,90	0,77
Seppie <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Specie	Dimension (*)	Coefficiente di conversione		
		Intero o eviscerato, con testa (*)	Prive della testa (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
<i>Rana pescatrice</i> <i>Lophius spp.</i>	1	0,61	0,77	
	2	0,78	0,72	
	3	0,78	0,68	
	4	0,65	0,60	
	5	0,36	0,43	
		Tutte presentazioni		
		Extra, A (*)		
<i>Gamberetti grigi delle specie</i> <i>Crangon crangon</i>	1	0,59		
	2	0,27		
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
<i>Gamberelli</i> <i>Pandalus borealis</i>	1	0,77	0,68	
	2	0,27	—	
		Intero (*)		
<i>Granchi porri</i> <i>Cancer pagurus</i>	1	0,72		
	2	0,54		
		Intero (*)		Coda (*)
		E (*)	Extra, A (*)	Extra, A (*)
<i>Scampi</i> <i>Nephrops norvegicus</i>	1	0,86	0,86	0,81
	2	0,86	0,59	0,68
	3	0,77	0,59	0,50
	4	0,50	0,41	0,41
		Eviscerato, con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
<i>Sogliole</i> <i>Solea spp.</i>	1	0,75	0,58	
	2	0,75	0,58	
	3	0,71	0,54	
	4	0,58	0,42	
	5	0,50	0,33	

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (*)	Prezzi di ritiro (euro/t)	
		Eviscerato, con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0	128
	2	0	197
	3	0	186
	4a	0	117
	4b	0	117
	4c	0	246
	5	0	218
	6	0	109
	7a	0	109
7b	0	98	
8	0	82	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	287
	2	0	360
	3	0	405
	4	0	265
Spinaroli <i>Squalus acanthias</i>	1	654	654
	2	556	556
	3	305	305
Gattucci <i>Scyliorhinus</i> spp.	1	474	444
	2	474	414
	3	326	266
Sebasti <i>Sebastes</i> spp.	1	0	925
	2	0	925
	3	0	777
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	1 169	844
	2	1 169	844
	3	1 104	649
	4	876	487
	5	617	357
Merluzzi carbonari <i>Pollachius virens</i>	1	554	431
	2	554	431
	3	546	423
	4	469	231
Eglefini <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	1	740	576
	2	740	576
	3	637	442
	4	535	370

(*) La categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (*)	Prezzi di ritiro (Euro/t)		
		Eviscerato, con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Merlani <i>Merlangius merlangus</i>	1	624	473	
	2	605	454	
	3	568	416	
	4	388	284	
Molve <i>Molva</i> spp.	1	813	670	
	2	789	646	
	3	718	574	
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	237	
	2	0	234	
	3	0	227	
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	229	
	2	0	229	
	3	0	188	
	4	0	140	
Acciughe <i>Engraulis</i> spp.	1	0	907	
	2	0	960	
	3	0	800	
	4	0	334	
Passere di mare <i>Pleuronectes platessa</i> — 1° gennaio al 30 aprile 2007	1	809	442	
	2	809	442	
	3	777	442	
	4	561	367	
	— 1° maggio al 31 dicembre 2007	1	1 124	615
		2	1 124	615
		3	1 079	615
		4	779	510
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	3 308	2 609	
	2	2 499	1 948	
	3	2 499	1 911	
	4	2 058	1 580	
	5	1 911	1 507	
Rombo giallo <i>Lepidorhombus</i> spp.	1	1 728	1 626	
	2	1 525	1 423	
	3	1 372	1 245	
	4	864	737	
Limande <i>Limanda limanda</i>	1	613	501	
	2	466	362	

(*) La categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (*)	Prezzi di ritiro (Euro/t)	
		Eviscerato, con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Passere artiche	1	343	301
<i>Platichys flesus</i>	2	260	218
Tonni bianchi o allunga	1	2 196	1 771
<i>Thunnus alalunga</i>	2	2 196	1 684
Seppie	1	0	1 069
<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>	2	0	1 069
	3	0	668
		Intero o eviscerato, con testa (*)	Prive della testa (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rana pescatrice	1	1 784	4 656
<i>Lophius</i> spp.	2	2 281	4 354
	3	2 281	4 112
	4	1 901	3 628
	5	1 053	2 600
		Tutte presentazioni	
		Extra, A (*)	
Gamberetti grigi delle specie	1	1 396	
<i>Crangon crangon</i>	2	639	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Gamberelli	1	4 936	1 092
<i>Pandalus borealis</i>	2	1 731	—

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (*)	Prezzi di vendita (Euro/t)		
		Cada (*)		
Granchi porri	1	1 272		
<i>Cancer pagurus</i>	2	954		
		Intero (*)		Coda (*)
		E' (*)	Extra, A (*)	Extra, A (*)
Scampi	1	4 590	4 590	3 466
<i>Nephrops norvegicus</i>	2	4 590	3 149	2 910
	3	4 109	3 149	2 140
	4	2 669	2 188	1 754
		Eviscerato, con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Sogliole	1	5 110	3 952	
<i>Solea</i> spp.	2	5 110	3 952	
	3	4 837	3 679	
	4	3 952	2 861	
	5	3 407	2 248	

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimensioni (*)	Prezzi di ritiro (EUR/t)	
				Pesci sviscerati, con testa (*)	Pesci interi (*)
				Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Regioni costiere e isole dell'Irlanda	0,90	1	0	115
			2	0	177
			3	0	167
			4a	0	106
	Regione costiera dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover. Regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni. Regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)	0,90	1	0	115
			2	0	177
			3	0	167
			4a	0	106
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Regioni costiere e isole dell'Irlanda	0,96	1	0	227
			2	0	224
			3	0	218
	Regioni costiere e isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito	0,95	1	0	225
			2	0	222
			3	0	216
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,75	1	2 481	1 957
			2	1 874	1 461
			3	1 874	1 433
			4	1 544	1 185
			5	1 433	1 130
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	1	1 054	850
			2	1 054	808
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Isole Canarie	0,48	1	0	138
			2	0	173
			3	0	195
			4	0	127
	Regioni e isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74	1	0	212
			2	0	267
			3	0	300
			4	0	196
	Regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,93	2	0	335
			0,81	3	0

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 2033/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2006****che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2007 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. .../... del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.
- (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del rego-

lamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2007 ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento, nonché le forme di presentazione e i coefficienti di conversione a cui si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Specie	Presentazione	Coefficiente di adeguamento	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (in EUR/t)
Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	interi o eviscerati, con o senza testa	1,0	0,85	1 654
Naselli (<i>Merluccius spp.</i>)	interi o eviscerati, con o senza testa	1,0	0,85	1 022
	filetti individuali			
	— spellati	1,0	0,85	1 243
	— non spellati	1,1	0,85	1 367
Orate (<i>Dendex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i>)	intere o eviscerate, con o senza testa	1,0	0,85	1 335
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	3 467
Gamberetti <i>Penaeidae</i>	congelati			
a) <i>Parapenaeus Longirostris</i>		1,0	0,85	3 533
b) Altri <i>Penaeidae</i>		1,0	0,85	6 782
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola rondeletti</i>)	congelate	1,0	0,85	1 605
Calamari (<i>Loligo spp.</i>)				
a) <i>Loligo patagonica</i>	— interi, non puliti	1,00	0,85	993
	— puliti	1,20	0,85	1 191
b) <i>Loligo vulgaris</i>	— interi, non puliti	2,50	0,85	2 482
	— puliti	2,90	0,85	2 879
Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>)	congelati	1,00	0,85	1 792
Totani (<i>Illex argentinus</i>)	— interi, non puliti	1,00	0,80	717
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 219

Forme di presentazione commerciale:

- interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento
- puliti: prodotti almeno eviscerati
- eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

REGOLAMENTO (CE) N. 2034/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2006****che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2006, dal regolamento (CE) n. 2032/2006 della Commissione⁽²⁾.

- (4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.
- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per la campagna di pesca 2007 relativi ai prodotti della pesca, come da articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000, sono riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (*)

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni ⁽¹⁾	Prezzi di riferimento (in ECU/tonnellata)			
		Pesce eviscerato con testa ⁽¹⁾		Pesce intero ⁽¹⁾	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A ⁽¹⁾	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A ⁽¹⁾
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 00	1		—	F011	128
	2		—	F012	197
	3		—	F013	186
	4a		—	F016	117
	4b		—	F017	117
	4c		—	F018	246
	5		—	F015	218
	6		—	F019	109
	7a		—	F025	109
	7b		—	F026	98
	8		—	F027	82
Scorfani o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>) ex 0302 69 31et ex 0302 69 33	1		—	F067	925
	2		—	F068	925
	3		—	F069	777
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> ex 0302 50 10	1	F073	1 169	F083	844
	2	F074	1 169	F084	844
	3	F075	1 104	F085	649
	4	F076	876	F086	487
	5	F077	617	F087	357
		Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A ⁽¹⁾	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A ⁽¹⁾
Gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>) ex 0306 23 10	1	F317	4 936	F321	1 092
	2	F318	1 731	—	—

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(*) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in euro per tonnellata)
1. Scorfani o seabasti (<i>Sebastes spp.</i>)			
ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	960
ex 0304 29 35 ex 0304 29 39	F412	Filetti: — con lische («standard »)	1 934
	F413	— senza lische	2 117
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 285
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> et <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 106
ex 0304 29 29	F417	Filetti: — («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 428
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 664
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 602
	F420	— filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 943
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 903
ex 0304 99 33	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 434
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)			
ex 0304 29 31	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 518
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 672
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 680
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 733
ex 0304 99 41	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	986

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in euro per tonnellata)
4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		Filetti:	
ex 0304 29 33	F431	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 264
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 606
	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 710
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 960
5. Merluzzo dell'Alasca (<i>Theragra chalcogramma</i>)		Filetti:	
ex 0304 29 85	F441	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 159
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 324
6. Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		Filetti doppi di aringa	
ex 0304 19 97 ex 0304 99 23	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	510
	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	464

REGOLAMENTO (CE) N. 2035/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2006****che fissa, per la campagna 2007, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

- (3) L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

- (4) L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2007, gli importi dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quelli dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa o tagliati	
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	345
— Altre specie	280
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	365
III. Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa, tagliati o filettati	265
IV. Marinatura e magazzinaggio	245

2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2	3
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	305
	Code di scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	230
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	285
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	305
	Granchi <i>Cancer pagurus</i>	230
IV. Pastorizzazione e magazzinaggio	Granchi <i>Cancer pagurus</i>	365
V. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi <i>Cancer pagurus</i>	210

3. Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa o tagliati	280
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	365

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2006****che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito, per i prodotti elencati all'allegato II di tale regolamento, nel modo seguente:

- primo mese: 210 EUR per tonnellata
- secondo mese: 0 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.

(2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato⁽²⁾, ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca⁽³⁾, sono previste modalità particolari affinché, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito

delle suddette vendite. L'organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

(4) È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2007 come indicato in allegato.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

Valori forfettari

Destinazione dei prodotti ritirati	in EUR/t
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) per le aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e gli sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca, Svezia	60
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	17
— Francia	2
b) per i gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e i gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>):	
— Danimarca, Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo, Irlanda	17
— Regno Unito	28
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):	
a) per le sardine delle specie <i>Sardina pilchardus</i> e le acciughe (<i>Engraulis</i> spp.):	
— tutti gli Stati membri	8
b) per gli altri prodotti:	
— Svezia	0
— Francia	30
— altri Stati membri	30
3. Utilizzazione come esche:	
— Francia	45
— altri Stati membri	20
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

DIRETTIVA 2006/140/CE DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2006****che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 ⁽²⁾ fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. L'elenco comprende il fluoruro di solforile.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il fluoruro di solforile è stato esaminato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8: preservanti del legno, di cui alla definizione dell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 19 aprile 2005 la Svezia ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, conformemente all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del suddetto regolamento.

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003, il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi in data 8 settembre 2006.

(5) L'esame del fluoruro di solforile non ha evidenziato questioni aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6) Dai vari esami effettuati sembrerebbe che i biocidi contenenti fluoruro di solforile utilizzati come preservanti del legno possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno inserire il fluoruro di solforile nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti fluoruro di solforile possano essere rilasciate, modificate o revocate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(7) È importante che le disposizioni della presente direttiva vengano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fluoruro di solforile, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(8) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che detti prodotti vengano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera e), della direttiva 98/8/CE, e che vengano adottate misure di riduzione dei rischi per garantire la sicurezza degli operatori e delle persone presenti nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera f), della direttiva 98/8/CE.

(9) È inoltre opportuno prevedere il monitoraggio continuo, nonché la comunicazione di ulteriori informazioni su determinati punti evidenziati nella relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera f), della direttiva 98/8/CE.

(10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi agli obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione del 29 maggio 2006 (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).

- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti fluoruro di solforile, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/8/CE.
- (13) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE viene modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

La seguente tabella, in cui figura la voce «N. 1» è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

«N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per con- formarsi all'articolo 16, paragrafo 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (1)
1	fluoruro di solforile	difluoruro di solforile Numero CE: 220-281-5 Numero CAS: 2699-79-8	> 994 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2010	31 dicembre 2018	8	<p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni vengano subordinate alle seguenti condizioni:</p> <p>1) il prodotto può essere venduto esclusivamente a professionisti appositamente formati e utilizzato esclusivamente da essi;</p> <p>2) sono previste misure idonee per ridurre i rischi per gli operatori e le persone presenti nelle vicinanze;</p> <p>3) vengono monitorate le concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera.</p> <p>Gli Stati membri assicurano inoltre che le relazioni sul monitoraggio di cui al punto 3) vengano trasmesse dai titolari di autorizzazione alla Commissione ogni cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2009.</p>

(1) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

che stabilisce, a norma dell'articolo 104, paragrafo 8, che il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea si sta rivelando inadeguato

(2006/1014/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vale a dire gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽¹⁾, che è stato adottato per sollecitare ulteriormente la correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche.
- (3) La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997⁽²⁾ ha invitato solennemente le parti,

- (4) La decisione di Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione settoriale dei regimi pensionistici⁽³⁾ ha stabilito che un regime a capitalizzazione con contributi predefiniti non può essere classificato come un regime di previdenza sociale. Questo regime non può pertanto essere considerato di pertinenza delle amministrazioni pubbliche. Questa decisione quadro ha richiesto discussioni bilaterali con gli Stati membri prima della sua attuazione. Nell'ambito di tali discussioni, Eurostat ha riconosciuto che «alcuni Stati membri potrebbero necessitare di un periodo transitorio per attuare la decisione ed evitare perturbazioni nella conduzione delle loro politiche di bilancio»⁽⁴⁾. Il periodo transitorio concesso da Eurostat scadrà con la prima notifica dei dati di bilancio del 2007, prevista entro il 1° aprile 2007. La Polonia ha deciso di avvalersi di questo periodo transitorio. Pertanto, i contributi sociali e le altre entrate percepite (e spese sostenute) dai regimi a capitalizzazione con contributi predefiniti sono stati registrati come entrate (e spese) pubbliche, ragion per cui le cifre del disavanzo e del debito risultano inferiori.
- (5) Con la decisione 2005/183/CE del Consiglio⁽⁵⁾ il 5 luglio 2004 è stato deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che in Polonia esisteva un disavanzo eccessivo.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

⁽²⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. comunicato stampa di Eurostat n. 30/2004 del 2 marzo 2004 e n. 117/2004 del 23 settembre 2004 e il capitolo I.1.3 «Classification of funded pension schemes and impact on government finance of the Eurostat's Manual on government deficit and debt» disponibile al seguente indirizzo Internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-04-002/EN/KS-BE-04-002-EN.PDF

⁽⁴⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 9.3.2005, pag. 18.

- (6) A norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha altresì indirizzato una raccomandazione alle autorità polacche, affinché ponessero fine quanto prima alla situazione di disavanzo eccessivo e adottassero provvedimenti a medio termine per raggiungere l'obiettivo di portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2007 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nel programma di convergenza presentato dalle autorità nel maggio 2004 e approvato nel parere del Consiglio del 5 luglio 2004, con i seguenti obiettivi annuali: 5,7 % del PIL nel 2004, 4,2 % del PIL nel 2005, 3,3 % del PIL nel 2006 e 1,5 % del PIL nel 2007. Il Consiglio ha stabilito il termine del 5 novembre 2004 per l'adozione di misure efficaci «in relazione ai provvedimenti previsti per raggiungere l'obiettivo di disavanzo per il 2005».
- (7) Il percorso per la riduzione del disavanzo approvato dal Consiglio il 5 luglio 2004 non includeva il costo della riforma pensionistica attuata nel 1999. Circa il 20 % delle entrate derivanti dai contributi pensionistici è stato riassegnato dal sistema a ripartizione ai regimi pensionistici a capitalizzazione con contributi predefiniti. All'epoca della raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, il Consiglio ha tenuto esplicitamente conto del fatto che gli obiettivi di disavanzo avrebbero dovuto essere esplicitamente rivisti al rialzo, con un costo annuale stimato della riforma pensionistica polacca di circa 1,5 % del PIL. Alla luce di quanto precede e anche dei rischi per lo più negativi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, il Consiglio ha sottolineato nel suo parere sul programma di convergenza del maggio 2004 che «l'orientamento di bilancio delineato nel programma può non essere sufficiente per ridurre il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL durante il periodo coperto dal programma» (ovvero entro il 2007).
- (8) Dopo la scadenza del termine del 5 novembre 2004 fissato nella raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, la Commissione è giunta alla conclusione, nella sua comunicazione al Consiglio del 14 dicembre 2004, che non era necessario adottare altre misure nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi per la Polonia, in quanto il governo polacco aveva adottato misure efficaci in relazione alle misure previste per raggiungere l'obiettivo di disavanzo per il 2005.
- (9) Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ha espresso il proprio parere sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del novembre 2004. L'aggiornamento ha elevato l'obiettivo di disavanzo per il 2007 al 2,2 % del PIL (dall'1,5 % previsto nel programma di convergenza del maggio 2004), ovvero circa il 3,7 % del PIL includendo il costo della riforma pensionistica. Questa revisione al rialzo si è verificata nonostante il perdurare di una forte crescita (secondo le previsioni del programma, oltre il 5 % all'anno in media) e sebbene i risultati/le proiezioni in materia di disavanzo per gli esercizi 2004-2006 venissero tutti rivisti al ribasso in conseguenza di misure adottate dal governo, di una maggiore crescita economica e di revisioni statistiche. Il Consiglio ha rilevato il rischio di un'attuazione tardiva o incompleta delle misure di aggiustamento del bilancio. In riferimento ai rischi negativi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, il Consiglio ha invitato la Polonia tra l'altro a rafforzare il risanamento dei conti pubblici al di là del 2005 e a diminuire l'obiettivo di disavanzo per il 2007. Di fatto, solo un esiguo numero di misure è stato attuato. Il risultato di bilancio per il 2005, attestatosi al 2,5 % del PIL, è stato comunque migliore del previsto.
- (10) Il 14 marzo 2006 il Consiglio ha adottato il proprio parere sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del gennaio 2006. L'aggiornamento mirava ad una lenta riduzione del disavanzo delle pubbliche amministrazioni (di circa lo 0,3 % del PIL all'anno in media nel periodo 2006-2008), in modo da soddisfare i criteri di convergenza del bilancio entro la fine della legislatura (ovvero entro la fine del 2009). Inoltre, mentre i risultati e le proiezioni in materia di disavanzo per gli esercizi 2004-2006 venivano nuovamente rivisti al ribasso in conseguenza di misure adottate dal governo, di una maggiore crescita economica e di revisioni statistiche, il programma confermava un obiettivo di disavanzo per il 2007 del 2,2 % del PIL (escluso il costo della riforma pensionistica). Data la revisione al rialzo del costo della riforma pensionistica fino al 2 %, risultante da un'evoluzione del mercato del lavoro più favorevole del previsto e da una maggiore partecipazione al nuovo regime pensionistico, l'obiettivo di disavanzo per il 2007, incluso tale costo, era di 0,4 punti percentuali del PIL più elevato che nell'aggiornamento precedente (4,1 % del PIL a fronte del 3,7 % del PIL). Il Consiglio ha posto in risalto vari rischi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, ad esempio le ipotesi di crescita relativamente favorevoli nell'ultimo anno del periodo di riferimento del programma (2008), le ipotesi relativamente ottimistiche sulle elasticità fiscali e le possibili difficoltà a controllare la spesa, a fronte delle pressioni sulla spesa per la previdenza sociale. Il Consiglio ha rilevato infine che «il programma di convergenza prevede alcuni progressi, ma non l'effettiva correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007». Inoltre, il Consiglio ha indicato che il saldo strutturale (vale a dire il saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee calcolato dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni fornite nel programma secondo la metodologia concordata) dovrebbe registrare un miglioramento medio di circa 0,25 % del PIL all'anno per tutto il periodo di riferimento del programma.

(11) Il progetto di bilancio per il 2007, adottato il 27 settembre 2006, stima il disavanzo del 2006 al 2,1 % del PIL (esclusi i costi della riforma pensionistica), a fronte di un obiettivo del 2,6 % contenuto nell'aggiornamento del programma di convergenza del gennaio 2006 (e del 3,3 % su cui si basava la raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del luglio 2004). Il risultato migliore del previsto è dovuto ad entrate più elevate (soprattutto per quanto riguarda il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) derivanti da una crescita maggiore del previsto e da un contenimento della crescita della spesa, grazie soprattutto ad investimenti pubblici inferiori al previsto. Il progetto di bilancio 2007 presenta i seguenti obiettivi di disavanzo per gli anni successivi: 1,7 % nel 2007, 1,2 % nel 2008 e 0,5 % nel 2009.

(12) La valutazione del seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2007 porta alle conclusioni seguenti:

— l'obiettivo rivisto per il disavanzo di bilancio 2007, pari all'1,7 % del PIL (esclusi i costi della riforma pensionistica), contenuto nel progetto di bilancio per il 2007, è superiore all'obiettivo dell'1,5 % del PIL approvato nella raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 per la correzione del disavanzo eccessivo. La revisione del disavanzo per il 2007 ha luogo mentre i disavanzi nel periodo 2004-2006 sono risultati molto inferiori a quanto previsto nella raccomandazione,

— il periodo di transizione per l'attuazione della decisione Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione dei regimi pensionistici a capitalizzazione scadrà con la prima notifica del 2007 prevista entro il 1° aprile. L'inclusione del costo della riforma pensionistica, superiore alle previsioni, porta ad un obiettivo di disavanzo per il 2007 di circa il 3,7 % del PIL,

— il disavanzo per il 2007 indicato nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione è su-

periore dello 0,3 % del PIL all'obiettivo delle autorità polacche. In particolare, il gettito delle imposte dirette dovrebbe essere inferiore a quanto previsto dalle autorità, mentre la spesa sociale e gli investimenti pubblici saranno probabilmente più elevati.

(13) Ciò porta alla conclusione che, malgrado un miglioramento della situazione di bilancio e il fatto che la Polonia abbia finora ampiamente conseguito i suoi obiettivi di bilancio, in base alle informazioni attuali il disavanzo del 2007 supererebbe nettamente il valore di riferimento del 3 % del PIL e non può essere considerato in linea con le raccomandazioni del Consiglio per una correzione del disavanzo entro il 2007.

In linea con la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita, la Polonia ha accettato di rendere pubblica la raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio il 5 luglio 2004 a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato si sta rivelando inadeguato per correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dalla raccomandazione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA

⁽⁶⁾ Cfr. <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11220.en04.pdf>

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/1015/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

considerando quanto segue:

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Malaysia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

(3) È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ACCORDO**tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA (in appresso «la Malaysia»),

dall'altra,

(in appresso denominate «le parti»),

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Malaysia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Malaysia e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Malaysia che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Malaysia, di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Malaysia, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Malaysia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Malaysia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione:
 - i) che il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
 - ii) che lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione;
 - iii) che il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio;
 - iv) che il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
3. La Malaysia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

- i) il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure
- ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
- iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure
- iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Malaysia ed un altro Stato membro e la Malaysia dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo; oppure
- v) il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale la Malaysia non abbia stipulato alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei e si possa dimostrare che tale Stato membro abbia negato diritti di traffico ai vettori aerei designati dalla Malaysia.

La Malaysia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti alla Malaysia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Malaysia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro, nonché per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

*Articolo 4***Tassazione del carburante per la navigazione aerea**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato della Malaysia che operano tra due scali situati nel territorio di tale Stato membro o fra uno scalo situato nello stesso Stato membro e uno scalo situato in un altro Stato membro.

*Articolo 5***Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Malaysia in virtù di un accordo di cui all'allegato I, che contengano una disposizione indicata all'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

*Articolo 6***Compatibilità con le regole della concorrenza**

1. Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato I i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità per l'adozione di misure che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati all'allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non si applicano.

*Articolo 7***Allegati dell'accordo**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 8***Revisione o modifica**

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

*Articolo 9***Entrata in vigore e applicazione transitoria**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e la Malaysia che, alla data della firma del presente accordo non sono ancora entrati in vigore e non sono applicati in via transitoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

*Articolo 10***Cessazione**

1. La cessazione di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, oggi [...] [...] nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e Bahasa Melayu.

Per la Comunità europea

Per il governo della Malaysia

ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra Malaysia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo
- Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 22 novembre 1976, in seguito denominato «accordo Malaysia-Austria» nell'allegato II;

modificato dal protocollo d'intesa fatto a Vienna il 23 agosto 1990;

modificato da ultimo dal verbale fatto a Kuala Lumpur il 14 settembre 1994.
 - Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Malaysia, in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 26 febbraio 1974, in seguito denominato «accordo Malaysia-Belgio» nell'allegato II;

modificato dal verbale concordato fatto a Bruxelles il 25 luglio 1978;

modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Kuala Lumpur il 14 ottobre 1993.
 - Accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Praga il 2 maggio 1973, in seguito denominato «accordo Malaysia-Repubblica ceca» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa firmato a Praga il 2 maggio 1973.
 - Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 ottobre 1967, in seguito denominato «accordo Malaysia-Danimarca» nell'allegato II.
 - Progetto di accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Malaysia, siglato nel 1997 e 2002, in seguito denominato «Progetto di accordo Malaysia-Danimarca» nell'allegato II.
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 6 novembre 1997, in seguito denominato «accordo Malaysia-Finlandia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa fatto a Kuala Lumpur il 15 settembre 1997.
 - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Malaysia, in materia di trasporto aereo, firmato a Kuala Lumpur il 22 maggio 1967, in seguito denominato «accordo Malaysia-Francia» nell'allegato II.
 - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 23 luglio 1968, in seguito denominato «accordo Malaysia-Germania» nell'allegato II.
 - Accordo fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 febbraio 1993, in seguito denominato «accordo Malaysia-Ungheria» nell'allegato II.

— Accordo fra il governo dell'Irlanda e il governo della Malaysia sul trasporto aereo, firmato a Shannon il 17 febbraio 1992, in seguito denominato «accordo Malaysia-Irlanda» nell'allegato II.

— Accordo fra il governo della Malaysia e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei, firmato a Kuala Lumpur il 23 marzo 1995, in seguito denominato «accordo Malaysia-Italia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa riservato fatto a Roma il 30 novembre 1994;

modificato dal protocollo d'intesa riservato fatto a Kuala Lumpur il 18 luglio 1997;

modificato dal verbale concordato di colloqui fra la Malaysia e l'Italia, fatto a Roma il 18 maggio 2005;

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Londra il 18 luglio 2006.

— Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Malaysia e il governo del Granducato di Lussemburgo, siglato a Kuala Lumpur il 19 luglio 2002, come allegato II al protocollo d'intesa riservato, firmato a Kuala Lumpur il 19 luglio 2002; in seguito denominato «accordo Malaysia-Lussemburgo» nell'allegato II.

— Accordo fra il governo di Malta e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato in Malaysia il 12 ottobre 1993, in seguito denominato «accordo Malaysia-Malta» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa fatto a La Valletta il 28 febbraio 1984.

— Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 15 dicembre 1966, in seguito denominato «accordo Malaysia-Paesi Bassi» nell'allegato II;

modificato dallo scambio di note del 25 marzo 1988;

modificato dal protocollo riservato del 23 ottobre 1991;

modificato dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 10 maggio 1993;

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa riservato allegato come appendice A al verbale concordato fatto a Kuala Lumpur il 19 settembre 1995;

modificato da ultimo dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 23 maggio 1996.

— Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei, firmato a Kuala Lumpur il 24 marzo 1975, in seguito denominato «accordo Malaysia-Polonia» nell'allegato II.

— Accordo fra il governo della Malaysia e il governo della Repubblica portoghese in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato e allegato come allegato II al protocollo d'intesa fatto a Kuala Lumpur il 19 maggio 1998, in seguito denominato «accordo Malaysia-Portogallo» nell'allegato II.

— Accordo fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Lubiana il 28 ottobre 1997, in seguito denominato «accordo Malaysia-Slovenia» nell'allegato II.

- Accordo fra il governo spagnolo e il governo della Malaysia sul trasporto aereo, firmato a Kuala Lumpur il 23 marzo 1993, in seguito denominato «accordo Malaysia-Spagna» nell'allegato II.
 - Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 ottobre 1967, in seguito denominato «accordo Malaysia-Svezia» nell'allegato II.
 - Progetto di accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Malaysia, siglato nel 1997 e 2002, in seguito denominato «Progetto di accordo Malaysia-Svezia» nell'allegato II.
 - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Londra il 24 maggio 1973, in seguito denominato «accordo Malaysia-Regno Unito» nell'allegato II;

modificato dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 14 settembre 1993;

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Londra il 18 gennaio 2006.
- b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Malaysia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo
- Progetto di protocollo d'intesa allegato come appendice 1 al verbale concordato firmato a Kuala Lumpur il 15 dicembre 2004, che modifica l'accordo Malaysia-Regno Unito.
-

ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro

- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Austria.
- Articolo 2 dell'accordo Malaysia-Belgio.
- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Repubblica ceca.
- Articolo II dell'accordo Malaysia-Danimarca.
- Articolo 3 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.
- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Francia.
- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Germania.
- Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Finlandia.
- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Ungheria.
- Articolo 3, paragrafi 1-2, dell'accordo Malaysia-Irlanda.
- Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Italia.
- Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Malta.
- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Paesi Bassi.
- Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Polonia.
- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Portogallo.
- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Slovenia.
- Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Spagna.
- Articolo II dell'accordo Malaysia-Svezia.
- Articolo 3 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.
- Articolo 3, paragrafi 1-3, dell'accordo Malaysia-Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi

- Articolo 3, paragrafi 4-7, dell'accordo Malaysia-Austria.
- Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Belgio.
- Articolo 3, paragrafi 4-6, dell'accordo Malaysia-Repubblica ceca.
- Articolo III dell'accordo Malaysia-Danimarca.
- Articolo 4 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.
- Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Finlandia.
- Articolo 3, paragrafi 4-6, dell'accordo Malaysia-Francia.
- Articolo 3, paragrafi 4-6, dell'accordo Malaysia-Germania.
- Articolo 3, paragrafi 4-6, dell'accordo Malaysia-Ungheria.

- Articolo 3, paragrafi 3-6, dell'accordo Malaysia-Irlanda.
 - Articolo 5 dell'accordo Malaysia-Italia.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Malta.
 - Articolo 3, paragrafi 4-6, dell'accordo Malaysia-Paesi Bassi.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Polonia.
 - Articolo 3, paragrafi 4-6, dell'accordo Malaysia-Portogallo.
 - Articolo 3, paragrafi 4-6, dell'accordo Malaysia-Slovenia.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Spagna.
 - Articolo III dell'accordo Malaysia-Svezia.
 - Articolo 4 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.
 - Articolo 3, paragrafi 4-6, dell'accordo Malaysia-Regno Unito.
- c) Sicurezza
- Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Belgio.
 - Articolo 15 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.
 - Articolo 9 dell'accordo Malaysia-Ungheria.
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Italia.
 - Articolo 6 dell'accordo Malaysia-Lussemburgo.
 - Articolo 11 dell'accordo Malaysia-Portogallo.
 - Articolo 11 dell'accordo Malaysia-Spagna.
 - Articolo 15 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.
 - Articolo 9A dell'accordo Malaysia-Regno Unito.
- d) Tassazione del carburante
- Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Austria.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Belgio.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Repubblica ceca.
 - Articolo IV dell'accordo Malaysia-Danimarca.
 - Articolo 6 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.
 - Articolo 5 dell'accordo Malaysia-Finlandia.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Francia.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Germania.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Ungheria.
 - Articolo 11 dell'accordo Malaysia-Irlanda.
 - Articolo 6 dell'accordo Malaysia-Italia.

- Articolo 9 dell'accordo Malaysia-Lussemburgo.
 - Articolo 5 dell'accordo Malaysia-Malta.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Paesi Bassi.
 - Articolo 6 dell'accordo Malaysia-Polonia.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Portogallo.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Slovenia.
 - Articolo 5 dell'accordo Malaysia-Spagna.
 - Articolo IV dell'accordo Malaysia-Svezia.
 - Articolo 6 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Regno Unito.
- e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea
- Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Austria.
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Belgio.
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Repubblica ceca.
 - Articolo VII dell'accordo Malaysia-Danimarca.
 - Articolo 11 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Finlandia.
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Francia.
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Germania.
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Spagna.
 - Articolo 8 dell'accordo Malaysia-Ungheria.
 - Articolo 6 dell'accordo Malaysia-Irlanda.
 - Articolo 8 dell'accordo Malaysia-Italia.
 - Articolo 11 dell'accordo Malaysia-Lussemburgo.
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Malta.
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Paesi Bassi.
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Polonia.
 - Articolo 9 dell'accordo Malaysia-Portogallo.
 - Articolo 8 dell'accordo Malaysia-Slovenia.
 - Articolo VII dell'accordo Malaysia-Svezia.
 - Articolo 11 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.
 - Articolo 7 dell'Accordo Malaysia-Regno Unito.
-

*ALLEGATO III***Elenco degli altri Stati richiamati nell'articolo 2 del presente accordo**

- a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

(2006/1016/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1963 la Banca europea per gli investimenti (la «BEI») effettua operazioni al di fuori della Comunità a sostegno delle politiche esterne della Comunità.

(2) La maggior parte di tali operazioni è stata realizzata su richiesta del Consiglio e ha beneficiato di una garanzia a carico del bilancio comunitario gestita dalla Commissione. Per il periodo 2000-2007 la garanzia della Comunità è stata istituita con decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Repubblica sudafricana) ⁽²⁾ e con le decisioni 2001/777/CE ⁽³⁾ e 2005/48/CE ⁽⁴⁾ per azioni di finanziamento specifiche alle varie regioni.

(3) Per sostenere l'azione esterna dell'UE senza incidere sul merito di credito della BEI, si dovrebbe offrire alla BEI una garanzia a carico del bilancio della Comunità per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità. Occorre incoraggiare la BEI ad aumentare le operazioni realizzate al di fuori della Comunità senza garanzia della Comunità, in particolare nei paesi in fase di preadesione e nei paesi mediterranei, nonché nei paesi di altre regioni con un merito di credito a livello di «investimento», e occorre specificare che la garanzia della Comunità copre i rischi di natura politica o governativa.

(4) La garanzia della Comunità dovrebbe coprire le perdite derivanti da prestiti e da garanzie su prestiti a favore di progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione ⁽⁵⁾ («IPA»), dallo strumento europeo di vicinato e partenariato ⁽⁶⁾ («ENPI») e dallo strumento di cooperazione allo sviluppo («DCI»), quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito le «operazioni di finanziamento della BEI»).

(5) Gli importi coperti dalla garanzia della Comunità a norma della presente decisione dovrebbero rappresentare i massimali dei finanziamenti della BEI nell'ambito della garanzia della Comunità. Essi non dovrebbero costituire obiettivi che la BEI debba necessariamente raggiungere.

(6) Le politiche dell'UE in materia di relazioni esterne sono state oggetto di revisione e ampliamento negli ultimi anni. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, definita nel documento di strategia sull'ampliamento pubblicato dalla Commissione nel 2005, la politica europea di prossimità, definita nel documento di strategia della Commissione del 12 maggio 2004, il nuovo partenariato con l'America latina e con l'Asia sudorientale, nonché i partenariati strategici dell'UE con la Russia, la Cina e l'India.

(7) Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE saranno altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia l'IPA, l'ENPI, il DCI e lo strumento per la stabilità ⁽⁷⁾.

(8) È opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI siano coerenti con le politiche esterne dell'UE e garantiscano il sostegno di queste ultime, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali. I finanziamenti della BEI assicurando completa coerenza con le azioni dell'UE dovrebbero integrare i corrispondenti strumenti, programmi e politiche comunitari di assistenza nelle varie regioni. Inoltre la protezione dell'ambiente e la sicurezza energetica degli Stati membri dovrebbe far parte degli obiettivi di finanziamento della BEI in tutte le regioni ammissibili. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere realizzate nei paesi che rispettano una condizionalità adeguata e conforme agli accordi di alto livello dell'UE su aspetti politici e macroeconomici.

⁽¹⁾ Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/174/CE (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

⁽³⁾ GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

- (9) È opportuno rafforzare il dialogo tra la Commissione e la BEI sulle politiche nonché la pianificazione strategica e la coerenza tra i finanziamenti della BEI e della Commissione. Occorre potenziare il legame tra le attività realizzate dalla BEI al di fuori della Comunità e le politiche dell'UE tramite il rafforzamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione sia a livello centrale che in loco. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe includere tra l'altro la consultazione reciproca preventiva sugli aspetti politici, la preparazione di documenti di importanza reciproca e la programmazione dei progetti. Un'importanza particolare riveste la consultazione preventiva sui documenti di programmazione strategica redatti dalla Commissione o dalla BEI, al fine di massimizzare le sinergie tra le attività della BEI e quelle della Commissione e di misurare i progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE.
- (10) Nei paesi in fase di preadesione, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero riflettere le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con l'UE. Nei Balcani occidentali l'azione dell'UE dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe altresì favorire, dove necessario, anche l'aspetto della costruzione istituzionale, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali («IFI») attive nella regione. Nel periodo 2007-2013 il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) dovrebbe avvenire sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione.
- (11) Per quanto riguarda i paesi coperti dall'ENPI, è opportuno che la BEI prosegua e consolidi le sue attività nell'area del Mediterraneo, prestando maggiore attenzione allo sviluppo del settore privato. Al riguardo sono necessarie la cooperazione dei paesi partner per agevolare lo sviluppo del settore privato e stimolare le riforme strutturali, in particolare quelle del settore finanziario e altre misure volte a facilitare le attività della BEI, in particolare per far sì che la BEI possa emettere obbligazioni nei mercati locali. Per quanto riguarda l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e la Russia, la BEI dovrebbe potenziare le sue attività nei paesi interessati in linea con un'adeguata condizionalità, conforme agli accordi di alto livello conclusi tra l'UE e il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici. In questa regione la BEI dovrebbe finanziare progetti che presentano un interesse significativo per l'UE nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura ambientale. Occorre dare priorità ai progetti relativi alle estensioni dei principali assi della rete transeuropea, ai progetti aventi implicazioni transfrontaliere per uno o più Stati membri e ai progetti importanti che favoriscono l'integrazione regionale tramite l'aumento della connettività. Nel settore dell'ambiente, è opportuno che in Russia la BEI dia priorità ai progetti da realizzare nel quadro del partenariato ambientale per la dimensione settentrionale.
- Nel settore energetico, rivestono un'importanza particolare i progetti riguardanti l'approvvigionamento strategico e il trasporto di energia. Le operazioni di finanziamento della BEI in questa regione dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.
- (12) Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia e in America latina saranno gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'UE in queste regioni e integreranno gli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. La BEI dovrebbe cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. A sostegno degli obiettivi dell'UE i finanziamenti della BEI nei paesi dell'Asia e dell'America latina dovrebbero focalizzarsi sulla sostenibilità ambientale (compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici) e i progetti relativi alla sicurezza energetica, nonché la continuazione della presenza dell'UE in Asia e nell'America latina attraverso gli investimenti esteri diretti e il trasferimento di tecnologia e di know-how. Tenendo conto dell'efficienza in termini di costi, la BEI dovrebbe inoltre poter lavorare direttamente con le imprese locali, in particolare nel settore della sostenibilità ambientale e della sicurezza energetica. Il riesame intermedio procederà a un nuovo esame degli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI in Asia e nell'America latina.
- (13) In Asia centrale la BEI dovrebbe concentrarsi sui grandi progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che presentano implicazioni transfrontaliere. Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.
- (14) Per integrare le attività realizzate dalla BEI nel quadro dell'accordo di Cotonou per i paesi ACP, in Sudafrica la BEI dovrebbe mettere l'accento su progetti infrastrutturali di interesse pubblico (ivi comprese le infrastrutture municipali e la fornitura di acqua e di elettricità) e sul sostegno al settore privato, ivi comprese le PMI. L'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra l'UE e il Sudafrica permetterà di promuovere ulteriormente le attività della BEI in questa regione.
- (15) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere ricercate le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse del bilancio UE, se del caso sotto forma di sovvenzioni, di capitale di rischio e di interessi a tasso agevolato, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione di progetti, l'attuazione o il rafforzamento del quadro giuridico e regolamentare, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità e, nel caso del Sudafrica, il DCI.

(16) La BEI coopera già strettamente con le IFI e con le istituzioni bilaterali europee. Tale cooperazione è disciplinata da protocolli di intesa specifici per ogni regione, che dovrebbero essere approvati dagli organi di governo della BEI. Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'UE e rientranti nel campo di applicazione della presente decisione, ove necessario la BEI dovrebbe cercare di rafforzare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le IFI e con le istituzioni bilaterali europee, ivi compresa, se opportuno, la cooperazione sulla condizionalità del settore, il maggiore ricorso al cofinanziamento e alla partecipazione di altre IFI nelle iniziative globali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficienza dell'aiuto.

(17) Le comunicazioni della BEI e della Commissione sulle operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere potenziate. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe includere una parte sul valore aggiunto, in linea con le politiche dell'UE, e una parte sulla cooperazione con la Commissione, le altre IFI e i donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento.

(18) Occorre che la garanzia della Comunità istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1° febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione dovrebbero procedere ad un riesame intermedio della decisione. In particolare il riesame dovrebbe includere una valutazione esterna, i cui parametri sono specificati nell'allegato II.

(19) Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF.

(20) Il fondo di garanzia per le azioni esterne (di seguito «il fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994⁽¹⁾, dovrebbe continuare a garantire una riserva di liquidità

per il bilancio comunitario in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI.

(21) È opportuno che la BEI prepari, in consultazione con la Commissione, un programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI, al fine di consentire un idoneo programma di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione dovrebbe tenerne conto ai fini di tale programma nella sua programmazione di bilancio periodica trasmessa all'autorità di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Garanzia e massimali

1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (di seguito «la BEI») una garanzia globale (di seguito «la garanzia della Comunità») a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie su prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito «le operazioni di finanziamento della BEI») e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea.

2. La garanzia della Comunità è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, in tutto il periodo di cui al paragrafo 6, diminuito degli importi annullati, non supera i 27 800 milioni di EUR. Tale massimale è ripartito in due parti:

a) un massimale di base di un importo fisso di 25 800 milioni di EUR, comprendente la sua ripartizione regionale di cui al paragrafo 4, per tutto il periodo di cui al paragrafo 6;

b) un mandato facoltativo di 2 000 milioni di EUR. L'attivazione totale o parziale di questo importo facoltativo e la sua ripartizione regionale è decisa dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato. La decisione è basata sui risultati del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28). [Riferimenti da aggiornare dopo l'adozione della proposta che modifica il meccanismo di dotazione del fondo di garanzia (COM(2005)130 definitivo)].

4. Il massimale di base di cui al paragrafo 3, lettera a) è ripartito nei seguenti massimali regionali vincolanti:

- a) paesi in fase di preadesione: 8 700 milioni di EUR;
- b) paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 milioni di EUR,
ripartiti sulla base dei seguenti submassimali indicativi:
 - i) Paesi mediterranei: 8 700 milioni di EUR;
 - ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 milioni di EUR;
- c) Asia e America latina: 3 800 milioni di EUR,
ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
 - i) America Latina: 2 800 milioni di EUR;
 - ii) Asia: 1 000 milioni di EUR;
- d) Repubblica sudafricana: 900 milioni di EUR.

5. Nell'ambito dei massimali regionali, gli organi di governo della BEI possono decidere di riassegnare un importo non superiore al 10 % del massimale regionale tra i sub-massimali.

6. La garanzia della Comunità copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1° febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013.

7. Se alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, il Consiglio non ha adottato una decisione che accorda una nuova garanzia della Comunità per le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori della Comunità, il periodo è automaticamente prolungato di sei mesi.

Articolo 2

Paesi coperti

1. L'elenco dei paesi che sono o possono essere ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è riportato nell'allegato I.
2. Per quanto riguarda i paesi elencati nell'allegato I e contrassegnati da «*» e altri paesi non compresi nell'allegato I, l'ammissibilità di tali paesi al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è decisa dal Consiglio caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato.

3. La garanzia della Comunità copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI.

4. Se la situazione politica o economica di un determinato paese suscita gravi preoccupazioni, il Consiglio può decidere di sospendere i nuovi finanziamenti della BEI con garanzia della Comunità nel predetto paese secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato.

5. La garanzia della Comunità non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'UE.

Articolo 3

Coerenza con le politiche dell'Unione europea

1. Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi politici esterni dell'Unione europea, al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione europea, in particolare tramite il dialogo regolare e sistematico e la consultazione preventiva su:

- a) i documenti strategici preparati dalla Commissione, quali i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione;
- b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;
- c) altri aspetti politici e operativi.

2. La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione europea in ogni regione.

3. Un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia della Comunità qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI.

4. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi politici esterni dell'Unione europea è soggetta a verifica conformemente all'articolo 6.

*Articolo 4***Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali**

1. Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono sempre più realizzate in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali (di seguito «IFI») o istituzioni bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una ripartizione ragionevole dei rischi e una condizionalità coerente nei progetti e nei settori.

2. La cooperazione è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove opportuno, tra la Commissione, la BEI, le principali IFI e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.

3. La cooperazione con le IFI e gli altri donatori è valutata in occasione del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

*Articolo 5***Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria**

1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito «garanzia generale»).

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4, la nozione di Stato include la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rappresentate dall'Autorità palestinese, e il Cossovo, rappresentato dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite.

2. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia di rischio politico»):

- a) non trasferibilità della valuta;
- b) espropriazione;
- c) eventi bellici o disordini civili;

d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

*Articolo 6***Comunicazione e contabilità**

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle operazioni di finanziamento della BEI a livello progettuale, settoriale, nazionale e regionale, come pure del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, tenendo conto degli obiettivi operativi della BEI. Essa include inoltre una valutazione della portata della cooperazione tra la BEI e la Commissione e tra la BEI e le altre IFI e i donatori bilaterali.

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, ivi compresa la cooperazione con le altre IFI.

3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili, relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI e necessari per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.

5. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese.

*Articolo 7***Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione**

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia della Comunità, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 8.

*Articolo 8***Accordo sulla garanzia**

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia della Comunità.

*Articolo 9***Riesame della decisione**

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione entro il 30 giugno 2010, accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica, sulla base di una valutazione esterna i cui termini sono specificati nell'allegato II della presente decisione.

2. La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013.

*Articolo 10***Applicazione**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

Regioni e paesi coperti dall'articolo 1

A. PAESI IN FASE DI PREADESIONE

1) Paesi candidati

Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2) Potenziali paesi candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Cossovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (1999).

B. PAESI COPERTI DALLO STRUMENTO DI VICINATO E PARTENARIATO

1) Paesi mediterranei

Algeria, Egitto, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (*), Marocco, Siria, Tunisia.

2) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Moldova, Ucraina, Bielorussia (*);

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia;

Russia: Russia.

C. ASIA E AMERICA LATINA

1) America Latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

2) Asia

Asia (esclusa Asia centrale):

Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Cambogia (*), Cina (comprese Hong Kong e la regione amministrativa speciale di Macao), India, Indonesia, Iraq (*), Corea del Sud, Laos, Malesia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

Asia centrale:

Kazakistan (*), Kirghizistan (*), Tagikistan (*), Turkmenistan (*), Uzbekistan (*).

D. AFRICA AUSTRALE

Sudafrica.

ALLEGATO II

Riesame intermedio e parametri per la valutazione del mandato esterno della BEI

Riesame intermedio

Nel 2010 sarà effettuato un riesame intermedio nel merito del finanziamento esterno della BEI. Tale riesame, che dovrà essere completamente ispirato da una valutazione esterna da trasmettere al Consiglio, costituirà la base sulla quale gli Stati membri decideranno se e fino a che punto impartire un mandato facoltativo per la copertura di eventuali prestiti in un secondo tempo dopo il 2010, se introdurre altri emendamenti al mandato e in che modo massimizzare il valore aggiunto e l'efficacia delle operazioni della BEI. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio il riesame intermedio in quanto base per qualsiasi proposta di modifica del mandato. Il Consiglio prenderà le decisioni del caso previa consultazione del Parlamento europeo.

Quadro della valutazione

Il quadro includerà:

- a) una valutazione delle attività di finanziamento esterno della BEI. Alcune parti della valutazione saranno svolte in cooperazione con i servizi di valutazione della BEI e della Commissione;
- b) una valutazione del maggiore impatto dei prestiti esterni della BEI sull'interazione con altre IFI e altre fonti di finanziamento.

La valutazione sarà controllata e gestita da un comitato direttivo composto di vari «saggi» nominati dal consiglio dei governatori della BEI, di un rappresentante della BEI e di un rappresentante della Commissione. Il comitato direttivo sarà presieduto da uno di tali «saggi» e si riunirà entro il primo semestre del 2008.

Il comitato direttivo sarà coadiuvato dai servizi di valutazione della BEI e della Commissione e da esperti esterni, che saranno selezionati tramite una gara indetta dalla Commissione. Il comitato direttivo sarà consultato sui requisiti e sui criteri di selezione degli esperti esterni. Le spese per questi ultimi saranno a carico della Commissione e coperte dalla linea di bilancio dedicata all'approvvigionamento del fondo di garanzia.

La relazione definitiva di valutazione presentata dal comitato direttivo trarrà conclusioni chiare, basate sulle informazioni raccolte, circa il fondamento da dare alla decisione del riesame intermedio per quanto riguarda l'eventuale liberazione della quota facoltativa per la restante durata del mandato e la distribuzione regionale di finanziamenti aggiuntivi.

Portata della valutazione

La valutazione riguarderà i mandati precedenti (2000-2006) e i primi anni del mandato 2007-2013, fino a fine 2009. Essa esaminerà, per ciascun paese, i volumi e gli esborsi del finanziamento dei progetti, l'assistenza tecnica e le operazioni in capitali di rischio. Nell'analisi degli effetti a livello progettuale, settoriale, regionale e nazionale, la valutazione baserà le sue conclusioni sui seguenti elementi:

- a) la valutazione approfondita della pertinenza e del risultato (efficacia, efficienza e sostenibilità) delle operazioni della BEI rispetto ai loro obiettivi regionali specifici, inizialmente stabiliti nell'ambito delle relative politiche esterne dell'UE, e la valutazione del loro valore aggiunto (da svolgere congiuntamente tra unità di valutazione della BEI e servizi della Commissione);
- b) la valutazione della coerenza con le pertinenti politiche e strategie esterne dell'UE, dell'addizionalità e valore aggiunto delle operazioni della BEI nei primi anni del mandato 2007-2013, nell'ambito degli obiettivi regionali specifici del mandato 2007-2013, e dei corrispondenti indicatori di prestazione che la BEI stabilirà (da svolgere congiuntamente tra unità di valutazione della BEI e servizi della Commissione).

In tali valutazioni, il valore aggiunto delle operazioni della BEI sarà misurato a fronte di tre elementi: sostegno agli obiettivi politici dell'UE, qualità dei progetti stessi e fonti alternative di finanziamento.

- a) l'analisi delle esigenze finanziarie dei beneficiari, la loro capacità di assorbimento e la disponibilità di altre fonti di finanziamento pubblico o privato per i relativi investimenti;
 - b) la valutazione della cooperazione e della coerenza delle azioni tra BEI e Commissione;
 - c) la valutazione della cooperazione e delle sinergie tra la BEI e le istituzioni e agenzie finanziarie internazionali e bilaterali.
-

AVVISO AI LETTORI

Dal 1° gennaio 2007 la struttura della Gazzetta ufficiale sarà modificata per rendere più chiara la classificazione degli atti pubblicati senza tuttavia alterare la continuità indispensabile.

La nuova struttura, con esempi che ne spiegano l'applicazione per la classificazione degli atti, può essere consultata sul sito EUR-Lex all'indirizzo seguente:

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>